

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

DOCUMENTI DEPOSITATI

Giovedì 9 maggio 2019

Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento pesca)	pag.	1
Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca)	pag.	9
Federpesca	pag.	10
Impresa pesca – Coldiretti e UE.COOP	pag.	17
UNCI – settore agroalimentare e pesca	pag.	37

Mercoledì 29 maggio 2019

FAI CISL-FLAI CGIL-UILA Pesca	pag.	42
Federazione italiana operatori pesca sportiva (FIOPS)	pag.	48

Mercoledì 12 giugno 2019

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	pag.	52
--	-------------	-----------

ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE

Associazione produttori tonnierieri del Tirreno (APTT) Soc. coop.	pag.	60
--	-------------	-----------



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Audizione
XIII Commissione Agricoltura
9 maggio 2019

Audizione

XIII Commissione Agricoltura

9 maggio 2019

1. Premessa

Desideriamo innanzitutto esprimere apprezzamento per la presentazione in Commissione di tre proposte di legge interamente dedicate al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nonostante i diversi tentativi l'ultima volta che il legislatore si è confrontato con successo con questo mondo è stato nel 1980; in quel tempo furono presentate tre diverse proposte di legge, una di iniziativa governativa e due di origine parlamentare. Tutte e tre confluirono poi in un testo unico che il Senato votò definitivamente il 28 gennaio 1982 dando alla luce la legge n. 41 che segnò un vero punto di svolta nella storia della pesca.

Negli anni successivi si avvicendarono vari interventi episodici e particolari, resi via via necessari per adeguare il corpo della legge 41 al passare delle stagioni.

Dal 2001 in poi abbiamo registrato invece elaborazioni normative di origine governativa con atti delegati; ricordiamo il decreto legislativo 226 del 2001, i decreti legislativi 153 e 154 del 2004, il numero 100 del 2005 correttivo del 154 ma anche il decreto legislativo 4 del 2012.

Tutto questo sforzo legislativo ha bisogno oggi di essere rinnovato per offrire al settore nuove opportunità di crescita, provando a superare le difficoltà del momento e trovare spunti di rilancio; tuttavia negli ultimi anni, pur in un contesto di risorse pubbliche non favorevole, non sono mancate le risorse per sostenere l'occupazione attraverso ripetuti interventi di finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga. Così come sono state assicurate le risorse finanziarie per fronteggiare le principali calamità naturali verificatesi, nonché le risorse occorrenti per garantire il cofinanziamento dei programmi di intervento strutturale di origine comunitaria (circa mezzo miliardo di euro per il FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - nella programmazione 2014-2020).

Riteniamo pertanto importante che il Parlamento, anche in questa legislatura, continui ad assicurare all'economia ittica la giusta attenzione.

Oggi siamo di fronte ad un nuovo passaggio cruciale: la pesca ha bisogno di guardare avanti con fierezza e di trovare le giuste risposte ai propri bisogni ed alle proprie aspettative.

Per fare tutto ciò, come rappresentanti di categoria, abbiamo lavorato in questi mesi non perdendo mai di vista né il contesto internazionale nel quale siamo immersi, né soprattutto il contatto diretto con i territori.

L'auspicio è che, anche nel prossimo futuro, attraverso gli strumenti legislativi più opportuni, vengano sviluppati interventi organici in grado di dare risposte concrete a questo settore, tutt'ora strategico per l'economia di molte aree del nostro Paese.

In particolare desideriamo richiamare ancora una volta l'attenzione di questa Commissione su alcuni temi che riteniamo centrali:

- semplificazione
- ricambio generazionale
- salvaguardia del reddito attraverso misure a regime e non solo emergenziali.

Riteniamo inoltre necessario porre grande attenzione alla competitività, per fornire gli strumenti necessari per un rilancio duraturo del settore.

2. Il settore ittico in Italia

2.a. Cominciamo dalla pesca...

La flotta da pesca nazionale si è ulteriormente ridotta nell'ultimo decennio, passando dagli oltre 14mila natanti alle poco più di 12mila imbarcazioni di oggi, facendo registrare una contrazione complessiva pari al -16,5%.

Negli anni 80, quando il Parlamento stava dando alla luce la citata legge 41, le imbarcazioni da pesca erano quasi 20.000 e portavano a terra oltre 400.000 tonnellate all'anno di prodotti freschi. Oggi si sbarca meno della metà rispetto a trent'anni fa.

Oggi i lavoratori imbarcati sono poco più di 25 mila, il 13,4 % in meno rispetto a quelli di 10 anni fa, mentre quelli che operano a terra oltre 100 mila (escluso l'indotto).

Il settore ha registrato una riduzione nell'arco del decennio di circa il 14% delle catture, con un calo dei redditi ed un'incidenza dei costi di produzione per alcuni tipi di pesca, come quella a strascico, fino al 60%.

Vediamo però più nel dettaglio di cosa parliamo quando pronunciamo la parola *pesca*.

2.b. La flotta italiana: battelli e occupati

Dalle tabelle sottostanti si ricava un'istantanea dei principali indicatori socio-economici della flotta italiana; ad oggi il sistema pesca del nostro Paese può contare su 12.261 motopescherecci di cui attivi 11.247 (dati 2017 - PNRDA *Programma Nazionale Raccolta*

Dati Alietici Ue/Mipaaf), e 25.415 occupati (dati 2017, stessa fonte). La media degli imbarcati per unità da pesca risulta stabile nel tempo, con circa 2 occupati per motopeschereccio. Se analizziamo l'articolazione del comparto sia come aziende (motopescherecci) sia come forza lavoro, al 2017 emerge che su un totale di 11.247 battelli attivi, 2164 (circa il 19,24 % del totale) sono a strascico.

	ANNO									
Valori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N_batt_Tot	13.458	13 363	13 324	13 182	12 994	12 719	12 681	12 415	12 301	12 261
N_batt_Att	12 297	12 255	12 176	12 071	11 848	11 513	11 557	11 325	11 261	11 247
GT_Tot	183 779	182.562	183.541	168 395	163.405	158 220	159.046	156 649	151.445	151 005
KW_Tot	1.108.063	1 100.396	1.102.971	1.054.137	1.029 840	1 008 901	1 012 819	998 661	980 654	969 946
Giorni a mare	1.588.502	1.781.440	1.667.835	1.748 461	1.556.058	1.493.757	1 432.611	1.437 736	1.462.968	1.398.732
Occupati	29.349	28.967	28.982	28.724	28.217	26.758	26.932	25.767	25 863	25 415

Nelle tabelle che seguono vengono invece forniti dati economico-produttivi, utili per esaminare l'andamento dell'attività di pesca nel corso tempo, attraverso un flusso di ricavi (in milioni di €) e di produzione (in tonnellate) dal 2008 al 2017, nonché un approfondimento sui ricavi e sulle produzioni 2017 divisi per regioni e attrezzi (dati PNRDA 2017).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Var% 2017-16
Volume degli sbarchi (ton)	216.548	234.009	223.007	210.321	195.839	172 624	176 778	188.752	188.020	184.778	-1,7%
Valore degli sbarchi (mln €)	1.082	1.179	1.103	1 090	925	832	813	890	904	931	3,0%
Prezzo (€/Kg)	5,00	5,04	4,94	5,18	4,72	4,82	4,60	4,71	4,81	5,04	4,8%

VALORI – ANNO 2017			
sistema	Volume degli sbarchi (ton)	Valore degli sbarchi (mln €)	Prezzo (€/Kg)
circauzione	30329,80	81,02	2,67

draghe idrauliche	13005,94	32,97	2,53
palangari	4463,76	30,30	6,79
piccola pesca	23857,13	197,73	8,29
polivalenti passivi	4669,12	36,46	7,81
rapido	3984,74	20,71	5,20
strascico	66124,00	484,12	7,32
volante	38343,54	47,23	1,23
Totale complessivo	184778,03	930,55	5,04

VALORI – ANNO 2017			
Regione	Volume degli sbarchi (ton)	Valore degli sbarchi (mln €)	Prezzo (€/Kg)
Abruzzo	9075,23393	36,92782568	4,069077003
Calabria	6445,23724	42,10419581	6,532606053
Campania	8751,08484	54,43738717	6,22064443
Emilia Romagna	17460,50111	46,82360317	2,681687248
Friuli Venezia Giulia	2622,61328	15,93080231	6,074400077
Lazio	5944,20818	39,31040525	6,613228215
Liguria	4513,90525	23,39241624	5,182301122
Marche	19982,5548	78,70332267	3,938601618
Molise	1443,7365	13,22307039	9,158922276
Puglia	28442,94599	132,8142093	4,669495535
Sardegna	7114,24424	57,03972677	8,017679018
Sicilia	39481,34244	274,8462575	6,961421283
Toscana	7314,5286	45,0787849	6,162910471
Veneto	26185,898	69,91671322	2,67001396
Totale complessivo	184778,0344	930,5487204	5,036035389

2.c. L'acquacoltura

In Italia risultano attivi 814 impianti di acquacoltura che producono 140 mila tonnellate l'anno di prodotti freschi, con oltre 7.000 addetti, che contribuiscono a circa il 40% della produzione ittica nazionale e al 30% circa della domanda di prodotti ittici freschi.

In Europa l'Italia detiene il 13% del volume delle produzioni e il 10,7% del valore della produzione. L'acquacoltura in Italia comprende l'allevamento di circa 30 specie di pesci, molluschi e crostacei, ma effettivamente il 97% della produzione nazionale si basa su 5 specie: trota (acque dolci), spigola e orata (acque marine) e, tra i molluschi, mitili e vongole veraci. L'Italia è il principale paese produttore dell'Ue di vongole veraci con un 94,2% in volume e un 91,6% in valore.

L'Italia copre, inoltre, i due terzi della produzione acquicola comunitaria per quanto riguarda i mitili, e rappresenta il 45% della produzione di storioni e il 20% circa della produzione di trota iridea.

Degli oltre 800 impianti attivi, il 49% è dedicato alla produzione di pesci, il 49% a quella dei molluschi e il 2% circa a crostacei o misti. L'Italia è fra i *leader* europei per la produzione di trota, orata e branzino, oltre a mitili e vongole veraci, nonostante alcuni *gap* nello sviluppo di tecnologie atte al miglioramento produttivo (riduzione dei costi di alimentazione, anche con proteine animali trasformate) e funzionale (resistenza alle malattie) delle specie allevate.

Da non dimenticare poi il tema della disciplina delle concessioni demaniali, sia per ciò che attiene alle modalità di rilascio/rinnovo dei titoli che per quanto riguarda il problema della determinazione dell'ammontare dei canoni.

L'acquacoltura italiana è caratterizzata da una forte diversificazione produttiva che va dalle tradizionali tecniche estensive (lagune costiere, delta, valli, stagni) alle moderne produzioni intensive (bacini, vasche e gabbie in mare), oltre alla molluschicoltura.

3. Le opportunità della “*blu economy*”

Il settore della filiera ittica è oggi il secondo settore della *blue economy* per numerosità imprenditoriale e conta circa 33.800 imprese, pari al 17,8% del totale delle imprese dell'economia del mare.

Il contributo al valore aggiunto nazionale, prodotto dalle filiere riconducibili all'economia del mare, ha raggiunto il valore di 43 miliardi di euro (in termini nominali) con un'incidenza sul totale del 3%: quasi il doppio di quanto prodotto dal comparto del tessile, abbigliamento e pelli o più del doppio delle telecomunicazioni e il triplo di quello del legno, carta ed editoria.

Dal punto di vista occupazionale, i quasi 800mila lavoratori impiegati nel settore della *blue economy* rappresentano il 3,5% dell'occupazione complessiva del Paese, superiore di quasi 240mila unità a quella dell'intero settore formato dalla chimica, farmaceutica, gomma, materie plastiche e minerali non metalliferi.

Nel settore operano imprese in cui trovano spazio anche i giovani e le donne, visto che dieci su 100 sono guidate da *under 35* e ben venti su 100 da imprenditrici.

Tra le caratteristiche fondamentali dell'economia del mare c'è quindi anche quella di essere in grado di attivare indirettamente ulteriori effetti sul sistema economico: per ogni euro prodotto da questo settore se ne attivano infatti altri 1,8 nel resto dell'economia.

4. Conclusioni

L'Alleanza delle Cooperative Italiane – *Coordinamento nazionale Pesca* esprime quindi apprezzamento per l'impegno manifestato anche in questa XVIII legislatura e si augura che, a differenza di quanto accaduto nella precedente, si possa questa volta giungere a conclusione dell'intero *iter*; in tal senso plaude all'iniziativa di dare vita ad un testo unico che, con la collaborazione dei vari gruppi politici, possa assicurare al settore un *corpus* organico di norme nel più breve tempo possibile, anche attraverso procedure accelerate di legiferazione.

Tuttavia formula l'auspicio che, grazie alla collaborazione del Governo, si possano trovare le formule più idonee per conseguire gli obiettivi accennati in principio, assicurando altresì la giusta dotazione finanziaria, anche attraverso la lotta all'inquinamento da plastiche, capace di rendere possibile il disegno che si va componendo.

Grazie per il vostro impegno e per l'attenzione dedicata al settore della pesca e dell'acquacoltura italiana.

Roma, 9 maggio 2019

DELEGHE AL GOVERNO

A.C. 1008 L'ABBATE, PARENTELA	A.C. 1009 D'ALESSANDRO, CENNI, CARDINALE	A.C. 1636 VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura	Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura	Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura
Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale	Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale	Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva	Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva	
Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca	Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca	



Prot. 26. 19

Roma, 08.05.,2019

Documento per Audizione 09/05/2019 in XIII Comm. Agricoltura Camera
PDL: C 1008 – C 1009 – C 1636

“La corruzione di una repubblica nasce dal proliferare delle leggi”

Publio Cornelio Tacito (55-117 d.C.)

Quanto sopra lo ricordavamo in occasione dell’Audizione del 03/07/2013, oggi in merito agli elaborati in esame aggiungerei che lo stesso effetto è prodotto dal reiterare i percorsi parlamentari di qualsiasi PDL.

Dal Governo De Mita secondo della X legislatura dal 1989 ad oggi in 8 legislature si sono susseguiti ben 20 Governi, in 30 anni tutti protesi a delegarsi il riordino e la semplificazione normativa della Pesca.

Dal 1989 nominata dall’allora Ministro della Marina Mercantile, la DG della Pesca e il suo apparato amministrativo e consultivo sono sempre gli stessi a gestire un singolare Sistema Pesca che, meglio tardi che mai, apprendiamo essere oggetto oggi di un Procedimento Istruttorio della Procura della Corte dei Conti adottato con Decreto di Trasmissione ai sensi dell’Art. 58 comma 2 del Codice di Giustizia Contabile.

Sistema che scavalca governi e parlamenti e autonomamente produce le norme occorrenti alla propria esclusiva sopravvivenza, come nel caso qui di un particolare provvedimento contenuto in tutte le Proposte di legge analoghe, precedenti a quelle oggi in esame, dalle quali però è stato distratto un emendamento che in origine avrebbe voluto stabilire i criteri per la ricostituzione della Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell’Acquacoltura.

Commissione che il suddetto Sistema ha invece già nominato, nel frattempo autonomamente, a suo uso e consumo in assenza di legislatura, mistificando poi lo scopo del suddetto emendamento con un nuovo emendamento opportunamente fatto ricollocare nei testi odierni e che prende atto soltanto della ricostituzione di detta Commissione, facendo così che questo Governo dia validità di legge alla Commissione costituita discrezionalmente con un personalissimo Decreto Direttoriale. (Vedasi Art. 15 del PDL 1008 e del PDL 1009 a confronto con quelli della precedente legislatura).

Ciò mentre la normativa sulle sanzioni viene rinviata da tre anni, con rimpalli inutili di etica contabile, da una Camera all’altra, tant’è che oggi giace nuovamente al Senato con nuova stesura.

Soluzione che riteniamo sarebbe stata più semplice e immediata invece se, come ripetutamente proposto da Anapi Pesca, in aggiunta al testo dell’Art.39 della Legge 154/2016, anche in forma di norma di attuazione, si fosse adottato un testo per un provvedimento simile a quello che segue:

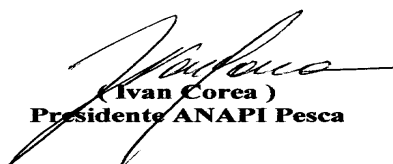
Articolo 39 (Sanzioni amministrative principali)

dopo il comma xx aggiungere o attuare come segue:

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste da questo articolo sono comminate al trasgressore una prima volta, non oltre la prima recidiva per ogni anno di attività di pesca, nella misura di un quinto del minimo fino a un quinto del massimo qualora la violazione sia stata commessa da un imprenditore ittico mediante l’impiego di un’imbarcazione espressamente autorizzata all’esercizio della pesca marittima professionale che impiega attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati nella licenza di pesca.

MOTIVAZIONE: lo scopo è quello di tutelare le risorse del settore, nonché di prevenire, contrastare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, senza perciò recar danno al lavoro della pesca professionale.

Con l’auspicio che questa Commissione attivi una rapida soluzione alla normativa sulle sanzioni della Pesca.


(Ivan Corea)
Presidente ANAPI Pesca

Proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

C.1008 L'Abbate, C.1009 D'Alessandro e C.1636 Viviani

Audizione XIII Commissione Camera dei Deputati – 9 Maggio 2019 -

RIASSETTO DEL SETTORE PER ESSERE DAVVERO COMPETITIVI

E' di fondamentale importanza ribadire la necessità di andare avanti nel varo di una legge di riassetto complessivo del settore ittico. Da questo punto di vista, il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura nella scorsa legislatura, seppure presentava moltissime criticità, faceva un passo avanti su diverse questioni ed è un bene che rappresenti oggi una base di partenza nella redazione delle proposte di legge che esaminiamo. Tra queste, la necessità di dotare il settore di un ammortizzatore sociale al pari di altri comparti come quello agricolo, nonché la necessità di revisionare un quadro sanzionatorio pesante, fortemente sproporzionato ed eccessivamente penalizzante per le imprese di pesca e gli interventi volti alla semplificazione della normativa del settore.

A tal fine, avendo apprezzato le proposte di legge oggetto dell'audizione e riconoscendo in ognuna di loro la sincera volontà di intervenire in maniera importante sul settore ittico, auspichiamo che si possa pervenire ad un testo unificato al fine di pervenire, in tempi brevi, all'approvazione di un provvedimento di riforma complessivo auspicato da anni, che vada nella direzione di sostenere le attività della pesca marittima professionale.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L' Articolo 2 di tutte le proposte presentate prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

In questi anni il comparto ha sofferto una legislazione europea particolarmente stringente che, perseguendo l'obiettivo della limitazione dello sforzo di pesca richiede agli imprenditori del settore adempimenti burocratici inimmaginabili per la complessità della normativa comunitaria applicabile; chi solo si diletta a consultare la banca dati EUR-LEX digitando la parola "pesca" potrà rilevare che la normativa vigente in materia (fra trattati, regolamenti, decisioni, direttive, ecc.) espone ad oggi l'esistenza di 130.853 fonti normative. E' immaginabile un'attività economico -imprenditoriale che debba fare i conti con un simile quadro di riferimento?

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

Non di meno, alla feconda produzione normativa comunitaria si è affiancata nel tempo quella che promana dalle norme di carattere nazionale che fa riferimento alla navigazione marittima, all'inquadramento della gente di mare, alla disciplina tecnica della pesca, all'igiene e qualità del prodotto, alla disciplina del commercio, alla salvaguardia dell'ambiente marino, ecc. Il tutto condito da termini perentori per il cittadino-imprenditore e dalle corrispondenti sanzioni di carattere amministrativo o penale conseguenti a omissioni, ritardi anche solo di un'ora, non conoscenza di una della miriade di norme applicabili.

L'avvio di una semplificazione amministrativa, effettiva e non di facciata, adeguatamente percepita dagli operatori come favorevole al rilancio della propria attività d'impresa, risulta ineludibile e non più rinviabile nell'interesse del settore e della stessa Pubblica Amministrazione in senso lato.

La strutturale dipendenza dall'estero del mercato interno dell'ittico, una diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, con conseguente calo di consumo del prodotto ittico nazionale e le difficoltà di accesso al credito determinate dalle condizioni del mercato finanziario italiano contribuiscono a determinare un momento di grave disorientamento. Per questi motivi, la pesca e l'acquacoltura in Italia richiedono una grande attenzione da parte del Parlamento e del Governo. Il rischio è, altrimenti, che l'attuale declino non riesca a essere invertito, determinando viceversa una maggiore difficoltà per gli operatori a stare sul mercato in maniera competitiva e ad affrontare le sfide che derivano dalle flotte extraeuropee che, in virtù di accordi siglati con l'Unione Europea, hanno accesso ai mari e ai bacini tradizionalmente battuti dalla flotta italiana.

E' proprio in considerazione degli elementi di difficoltà del settore, che risulta fondamentale razionalizzare gli iter burocratici, semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione e, di conseguenza, la durata dell'intero iter amministrativo. Tutte queste questioni, se messe in atto, forniranno agli operatori le condizioni per incrementare la competitività del settore ed effettuare scelte strategiche rispetto alle proprie attività.

Considerati gli elementi di difficoltà del settore, imputabili a diversi fattori (una legislazione europea particolarmente stringente, diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, difficoltà di accesso al credito), gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono oggi in attesa di un intervento legislativo che possa apportare, anche alla pesca e all'acquacoltura, quelle disposizioni di semplificazione amministrativa e di tutela dell'occupazione che sono previste per il settore agricolo e per gli imprenditori agricoli. Sono stati ricercati criteri e principi specifici tesi **alla semplificazione, all'abrogazione di norme obsolete, al coordinamento e all'armonizzazione delle disposizioni nazionali ed europee, alla riduzione dei tempi per i procedimenti ed alle norme sui controlli.** Esattamente in questo senso è stata intesa, nella proposta di legge n.982 Gallinella, la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura attraverso la raccolta in un codice agricolo ed in eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. L'obiettivo è l'intervento per il riordino della normativa nei settori della pesca e dell'agricoltura, **abrogando norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita,** organizzando le disposizioni per materie o per settori omogenei, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa e risolvendo di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

A tal fine è fondamentale effettuare un coordinamento con la proposta di legge n.982 auspicando, anche in questo caso, di pervenire ad un testo unico unificato. In questo senso, alleghiamo al presente documento le proposte già sottoposte a codesta Commissione in sede di audizione in data 30 gennaio 2019.

POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE

Tra gli elementi che rappresentano una sostanziale alterazione della concorrenza vi è certamente il sistema di sicurezza sociale che caratterizza il nostro impianto contrattuale e che riporta il giusto obbligo della corresponsione del minimo monetario garantito di cui al CCNL stipulato da Federpesca con le controparti sindacali. Un sistema adeguato al livello di sviluppo della nostra civiltà che però, in assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (essendo stata soppressa la CIGS in deroga), si traduce in un costo secco, allo stato non più sostenibile, per le imprese, anche in mancanza di operatività, quindi di produzione e di ricavi. L'armatore si trova infatti a sopportare costi fissi e variabili riferiti alla propria azienda per 365 gg/anno, mentre l'attività produttiva è limitata ad un periodo che varia tra 160 e 230 gg/anno.

Un paradosso che, unitamente a politiche gestionali della pesca a livello comunitario e nazionale caparbiamente arroccate sulla sostenibilità ambientale, senza una pur minima attenzione ai valori della sostenibilità sociale ed economica, sta determinando l'effetto di declino sotto gli occhi di tutti. Una riduzione del numero delle unità da pesca, degli occupati, della produzione vendibile. Una "desertificazione" unilaterale a tutto vantaggio degli altri paesi rivieraschi e non del Mediterraneo, che altro non aspettano se non aggredire il nostro mercato che rappresenta per loro il principale target commerciale. I costi sociali delle politiche gestionali e di controllo della pesca si stanno rivelando devastanti per un sistema in condizioni di strutturale debolezza.

Pr questi motivi, il comparto ha la necessità inderogabile di uno strumento ordinario di prestazione al sostegno del reddito e la previsione di una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca, prevista in tutte le proposte di legge all'articolo 3, rappresenta una notizia importante e positiva che va nella direzione di quanto auspicato da Federpesca in tutte le sedi istituzionali. **In particolare, si auspica la possibilità di estendere al settore della pesca professionale forme di integrazione salariale così come previste per i lavoratori del settore agricolo che possono beneficiare della Cassa Integrazione salariale operai dell'Agricoltura (Cisoa), così come previsto dall'articolo 3 comma 2 della proposta C. 1636. Fondamentale inoltre, quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo, ovvero la possibilità di applicare le stesse disposizione anche in favore degli armatori e proprietari armatori imbarcati.**

Quando parliamo di sicurezza sociale, un altro argomento fondamentale che non viene menzionato in nessuna delle tre proposte è quello dell'indennità di disoccupazione (naspi). La normativa è quella che nella legge n. 92 del 2012 (riforma degli ammortizzatori sociali / legge Fornero) all'art. 31 prevede un contributo da parte del datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro che danno diritto al dipendente all'Aspi. L'applicazione di detta normativa al settore della pesca presenta alcune criticità, tra cui, la più rilevante si manifesta nei casi di sbarco a causa di infortunio o di malattia. Infatti, nel nostro settore, il lavoratore per poter usufruire dell'assistenza economica dovutagli nei casi di inabilità conseguente ad infortunio o malattia deve procedere allo sbarco che interrompe a tutti gli effetti il rapporto di lavoro. In tale interruzione non vi è alcuna volontà da parte dell'armatore, anzi il più delle volte questo è messo in difficoltà a causa dell'applicazione da parte dell'autorità marittima della tabella di armamento, la quale gli impone di trovare immediatamente un sostituto pena il ritiro dei documenti di bordo ed il fermo della nave. La specificità di questo caso è dimostrata anche dal fatto che nei casi previsti dallo schema di comunicazione all'INPS della cessazione del rapporto di lavoro questo non è previsto se non con la formula "causa di forza maggiore". Va considerato che dalla particolarità di questo sistema, rispetto a tutte le altre forme di lavoro, deriva una scarsa propensione al porsi in malattia, se non quando sia inevitabile e comunque certificata dal medico fiduciario che istruisce la pratica. Si riscontra inoltre che il contributo datoriale viene richiesto anche quando il marittimo al termine del periodo di malattia non si pone in disoccupazione, ma trova prontamente un nuovo imbarco sullo stesso od altro peschereccio. E' necessario a tal fine circoscrivere i casi di effettiva applicazione della norma al settore marittimo.

ALTRE PREVISIONI NORMATIVE

Nell'ambito delle risorse disponibili si valuta positivamente la previsione **all'articolo 4** delle proposte C.1008 e C.1009 di istituire un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica volto a stipulare convenzioni con le associazioni di categoria nell'ottica di innovare i sistemi di rappresentanza e modernizzare il settore attraverso progetti di ricerca scientifica, campagne di sensibilizzazione, programmi di formazione professionale e progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse.

Relativamente **all'articolo 6** si preferisce la proposta C.1636 che prevede di stabilire che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Una norma di semplificazione normativa che risolverebbe un problema annoso in molte marinerie italiane.

Si condivide **l'articolo 9** delle proposte C.1008 e C.1009 relativamente alla necessità di dare attuazione alle disposizioni che definiscono la pesca-turismo e l'itti-turismo. Tuttavia, anche quanto previsto all'articolo 9 della C.1636 rappresenta una novella normativa importante relativamente all'etichettatura dei prodotti rispetto all'indicazione della data di cattura del pesce.

Di fondamentale importanza, come più volte sottolineato da Federpesca, la disposizione, prevista **all'articolo 11** della C.1636, relativa alla tassa di concessione governativa per le licenze di pesca, previsione normativa contenuta anche nella proposta di legge n.982 Gallinella all'articolo 17. Infatti, una criticità che si riscontra spesso è dovuta al fatto che, nel caso di attestazione provvisoria con relativo pagamento della tassa di concessione governativa, la scadenza della licenza non coinciderà con la scadenza della tassa, visto che il pagamento copre anche il periodo di attestazione provvisoria. In tal caso è probabile che si possa incorrere in errore con il pagamento delle relative sanzioni da parte dell'armatore che continua ad utilizzare una licenza con tassa di concessione scaduta; ciò in particolare può facilmente verificarsi quando durante il periodo degli otto anni dovesse cambiare la proprietà del natante.

Per questo la previsione al comma 1 dell'art 17 dell'PI 982 che ammette "il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purchè entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa" e con una soprattassa del 5%, rappresenta una soluzione auspicata da anni da Federpesca. Oltre a questo è importante aver ribadito, al comma 2 dello stesso articolo 17 PI C.982, che "la tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo".

Sarà a tal fine utile esplicitare, tramite un nuovo e più semplice decreto ministeriale di semplificazione, con esattezza quali sono le variazioni da ritenersi sostanziali che siano tali da richiedere l'emanazione di una nuova licenza di pesca, derubricando le altre variazioni ad annotazioni che a sensi del DPR 641/72 non sono soggette al pagamento della tassa.

Le variazioni sulla licenza da essere ritenute sostanziali potrebbero essere individuate in:

1. Morte dell'interessato, se persona fisica;
2. Variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4 del DM 26 luglio 1995, concernenti:
 - a) le caratteristiche tecniche della nave;
 - b) la potenza motrice;
 - c) i limiti di esercizio e i sistemi di pesca.

Infine, alla luce di quanto espresso sopra, non si comprende per quale motivo la licenza di pesca non possa essere emessa e/o rinnovata direttamente dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del natante. Pertanto, si propone, in un'ottica di semplificazione amministrativa il decentramento dal Mipaft alle Capitanerie di Porto. Allo stato attuale l'autorità marittima competente è deputata al solo rilascio dell'Autorizzazione provvisoria in attesa della licenza di pesca rilasciata dal ministero, cosa che avviene qualche volta anche dopo alcuni anni. Tutto ciò si verifica ad ogni scadenza e comunque ogni volta che si rende necessaria una variazione sui dati inseriti in licenza relativi alla società intestataria od alla nave o ai sistemi di pesca autorizzati.

Va ricordato che la proposta di legge sul testo unico sulla pesca, approvata nel 2017, in via definitiva alla Camera e non dal Senato per termine legislatura, prevedeva al punto g del 2° comma dell'art. 14, analogo provvedimento. L'eventuale delega alle Capitanerie renderebbero le procedure più snelle e veloci al punto di superare in molti casi la necessità del rilascio dell'Autorizzazione provvisoria.

L'articolo 12 della proposta C. 1636 e **l'articolo 14** delle proposte C.1008 e C.1009 riguardano il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca. Anche in questo senso, si auspica un coordinamento tra i testi.

In materia di pesca sportiva si condivide la necessità di rivedere la normativa in materia di attrezzi consentiti, auspicando che si arrivi a vietare l'uso da parte dei pescatori sportivi di alcuni attrezzi prerogativa della pesca professionale.

In materia di pesca del tonno rosso (**art 16 C.1008 e C. 1009 e art 7 C.1636**) si riscontra in tutte le proposte la volontà di prevedere una percentuale anche per la pesca accidentale o accessoria. In questo senso è fondamentale riconoscere la realtà dei fatti nella quale, dopo un periodo di riduzione della specie tonno, sempre più spesso capita ai pescatori italiani di pescare accidentalmente questa specie con il rischio di incorrere in sanzioni durissime.

UN SISTEMA SANZIONATORIO DA RIPROPORZIONARE

A nostro avviso è possibile coniugare l'effetto dissuasivo della sanzione ad una razionale parametrizzazione della stessa, proporzionandola all'effettiva gravità dell'infrazione o comunque commisurandola al fatturato dell'operatore, all' indebito vantaggio realizzato o perseguito con l'infrazione, all'effettiva incidenza dell'infrazione sulle risorse e sui prioritari obiettivi della PCP o comunque al danno provocato con l'infrazione. Si tratta di cogliere le pur minime aperture della Commissione facendo una scelta sanzionatoria meno pesante e proporzionata alla infrazione, garantendo in ogni caso la sua funzione dissuasiva. Vale sottolineare a riguardo il disposto del paragrafo 4 dell'art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per il quale la sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell' entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino.

Una considerazione va fatta anche sull'applicazione del principio di condizionabilità dell'aiuto pubblico, introdotto con la nuova PCP ed in particolare dall'art. 42 del Reg. UE 1380/2013, e normato dall'art. 10 del FEAMP e dal Reg. UE 288/2015. Possiamo anche condividere il principio generale della subordinazione del sostegno finanziario del FEAMP al rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori della pesca, ma quello che appare intollerabile è l'associazione infrazione grave = inammissibilità per 12 mesi, senza quella gradualità necessaria a parametrare la inammissibilità e la sua durata alla effettiva gravità dell'infrazione grave e al danno da essa arrecato alle risorse e all'ambiente marino, quindi al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Sempre con riferimento al principio di condizionabilità, una riflessione va fatta in particolare sull'arresto temporaneo obbligatorio: il sostegno previsto, per i proprietari dei pescherecci e per i pescatori, dall'art. 33 del FEAMP, proprio per il suo carattere di compensazione della obbligatoria interruzione dell'attività di pesca, finalizzata alla tutela delle risorse, non dovrebbe a nostro avviso rientrare nella inammissibilità (ai sensi del disposto del paragrafo 4 del succitato art. 33, infatti, tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente

sospese. L'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo). E' pensabile inoltre che anche i membri dell'equipaggio debbano subire gli effetti della inammissibilità per punti assegnati a seguito di infrazioni gravi sulla licenza e/o dal Comandante? (si dovrebbe configurare una sorta di responsabilità solidale dei marittimi).

Il settore della pesca è infatti sottoposto ad un sistema regolatori/sanzionatorio tra i più rigorosi al mondo e ciò sortisce l'effetto di esaltare la competitività - scorretta ma altrettanto concreta - delle flotte pescherecce che concorrono al prelievo di risorse ittiche nello stesso Bacino.

Entrando nel merito delle Proposte di legge oggetto della discussione di oggi, **l'articolo 17 della proposta C.1008 e l'articolo 4 della proposta C.1636** prevedono di apportare modifiche agli articoli 9,11, e 12 del D.lgs 4 del 2012 in materia di sanzioni. Gli stessi articoli hanno tuttavia già subito una modifica tramite l'approvazione di un emendamento nell'ambito del Decreto Emergenze approvato dalla camera dei Deputati il 18 Aprile 2019. Si condivide pienamente lo spirito di tali modifiche volto ad assicurare un maggiore bilanciamento tra precetto e sanzione a fronte di un quadro sanzionatorio attualmente del tutto sproporzionato e si auspica la possibilità di poter discutere ulteriori semplificazioni e correzioni relativamente alla L.154/2016 che rappresenta una vera priorità con l'obiettivo di riscrivere l'intero impianto repressivo.

CAMERA DEPUTATI
XIII^a COMMISSIONE
AUDIZIONE “PESCA E ACQUACOLTURA”
09.05.2019



Le tre proposte di legge presentate, e sulle quali siamo oggi chiamati dalla Commissione ad esprimere un parere, hanno forti similitudini, che l'articolato documento che segue questa breve premessa, andrà a puntualizzare con nostre osservazioni. Va detto che le tre proposte (A.C. 1008, A.C. 1009, A.C. 1636) hanno bisogno di una puntuale ricognizione e ove necessario di una limatura in particolare di alcune disposizioni ormai obsolete, oltreché in alcuni casi della eliminazione delle duplicazioni. Occorre inoltre un coordinamento per assicurare logicità di insieme al documento. Inoltre necessita rivedere in alcuni punti la coerenza della norma nazionale con quelle comunitarie.

Infine auspichiamo che si possa giungere ad un'unica proposta di legge con una più dettagliata definizione degli obiettivi, in particolare nelle deleghe, in sostituzione della attuale formulazione che appare assai generica. Definire obiettivi più dettagliati possibile per evitare che l'Esecutivo, come da esperienze passate, non concretizzi le norme secondo l'intendimento della delega originale.

In calce al presente documento sono state evidenziate le nostre proposte aggiuntive agli argomenti trattati dai tre P.D.L., esse vanno incontro alle urgenti aspettative del settore, sulle quali vorremo che la Commissione riflettesse, considerato in alcuni casi la loro rilevante importanza ed attualità.

P.D.L. 1008

P.D.L. 1009



“INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO”

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

Articolo 2

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

NOTA: Condivisibile l'obiettivo, riteniamo che vada preso lo spunto per dare mandato al Governo di attuare una vera riforma tendente al **riordino** ed alla **semplificazione**; va attuata con una modifica strutturale della gestione del servizio al pubblico, tendente ad agevolare le imprese. Siamo in presenza di gestioni complesse con servizi a sportello per le imprese concentrati in un'unica sede presso il MIPAAFT nella città di Roma, è auspicabile spostare l'unico punto attualmente operativo di ricezione e gestione delle istanze (*“licenze ed autorizzazioni”*), verso gli sportelli periferici delle Capitanerie di Porto, dislocati in 154 uffici lungo gli 8.000 km. di costa. Nell'articolato che ci è stato presentato mancano chiari indirizzi relativi ad una vera semplificazione e soprattutto un efficace decentramento, che auspichiamo non avvenga tramite altri Enti, ma bensì con l'utilizzo degli sportelli decentrati dello stesso MIPAAF tramite il personale delle Capitanerie di Porto. Tutto questo in una ottica tendente alla diminuzione dei tempi per lo svolgimento delle pratiche amministrative, le cui lungaggini bloccano l'operatività delle flotta, a causa dei ritardi con cui vengono rilasciati i permessi autorizzativi. Si consiglia di ridurre i tempi di adozione da parte dell'Esecutivo dei Decreti Delegati da 18 a 12 mesi.

Articolo 3

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

NOTA: Il primo comma va integrato con la possibilità di utilizzo degli interventi compensativi non solo relativamente alle risorse assegnate dal FEAMP ma anche su a valere sui Fondi Nazionali.

Articolo 4

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

NOTA: va mantenuto integro questo articolo.

Articolo 5

(Distretti di pesca)

NOTA: una riflessione va fatta; non è chiaro, cosa il legislatore voglia porre in essere con questo articolo ? In un contesto di norme comunitarie ed internazionali, assai lontane dal quadro normativo presente nell'art.4 del D.Lvo 18 maggio 2001, n.226, ed in materia di gestione eco-sistemica, non si comprende l'utilità di questa proposta che appare del tutto slegata. Vorremo evitare il sovrapporsi di norme che potrebbero creare confusione tra GSA ed i Distretti di pesca, non essendo gli areali di fatto sovrapponibili. Il Distretto non può abbracciare l'intero bacino limitandosi inoltre alle sole acque territoriali italiane o solo parzialmente alle acque internazionali Unionali, oltre che alle eventuali ZEE o ZEM, senza però interagire con le acque territoriali dei Paesi frontalieri. Il concetto di Distretto sarebbe una soluzione tutta italiana che però temiamo non soddisfi appieno l'obiettivo della gestione eco-sistemica, escludendo di fatto una parte dell'areale marittimo che si dovrebbe a rigor di logica coinvolgere e regolamentare. Va quindi chiarito in un ambito di gestione Regionale, cosa sia il Distretto a regolamentazione "italica", e come esso si possa interfacciare, con altri sistemi internazionali di gestione.

Articolo 6

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura)

NOTA: andrebbe mantenuto questo articolo, se si vuol dare un ruolo attivo alle associazioni di categoria o in alternativa ai loro consorzi. Il comma 2 ultimo capoverso va così riformulato: "... e possono essere istituiti all'interno di centri di assistenza agricola (CAA) ex art. D.Lvo 74/2018" in sostituzione dei CAF inadeguati per tale ruolo.

Articolo 7

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

NOTA: questo articolo andrebbe mantenuto.

Articolo 8

(Prodotti della pesca)

NOTA: In merito va detto che, se l'utilizzo del "codice a barre" o del "QR-code", ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) n.404/2011, semplifica il sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle "partite" dei prodotti immessi sul mercato, nel contempo costringe però migliaia di piccole unità sotto i 10 mt. di lunghezza f.t. (n.b.: parliamo di circa 8.000 unità da pesca) ad utilizzare un sistema costoso, soprattutto se rapportato alle dimensioni dell'azienda, che è formata nella maggior parte dei casi da pescatori autonomi.

Articolo 9

(Attività di Pescaturismo e Ittiturismo)

NOTA: questo articolo andrebbe mantenuto.

Nel caso in cui il legislatore voglia indicare la possibilità di utilizzo da parte del natante di pesca professionale integrata con altri attrezzi oltre quelli indicati in licenza, la formulazione andrebbe migliorata.

Articolo 10

(Esenzione dall'imposta di bollo)

NOTA: questo articolo andrebbe mantenuto.

Articolo 11

(Vendita diretta)

NOTA: Il provvedimento trova la Sua giusta collocazione nell'ottica dell'incentivazione e del sostegno alla pesca artigianale in una politica di multifunzionalità ed in un contesto più ampio di Politica Comune della Pesca. La normativa vigente relativa agli imprenditori ittici è il combinato disposto degli articolati presenti nei Decreti Legislativi n. 228/2001 e n. 4/2012, nonché nell'art. 2135 Cod. Civ.. Tali articoli si applicano anche al settore della "vendita diretta dei produttori ittici". Il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 4/2012, **recita**: "*Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.*" Mentre l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001 a sua volta **recita**: "*La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o in luoghi aperti al pubblico è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*"

I nostri suggerimenti sono stati, nella formulazione presentata, in buona parte accolti resta non chiaro il problema della vendita, esclusiva e prevalente, del prodotto pescato.

Ricordiamo che va posta, comunque, attenzione tra i due (2) tipi possibili di “vendita diretta”, auspiciamo che il legislatore voglia dare un chiaro ed univoco indirizzo, che deve emergere anche dai lavori preparatori di questa legge, diversificando le regole per gli:

- “operatori della pesca e acquacoltura che vendono direttamente dall’impianto o in barca”
e

- “operatori della pesca e acquacoltura che vendono presso proprie strutture diverse dall’impianto e dalla barca da pesca professionale cedendo con la stessa Part. IVA dell’azienda di produzione”.

a)- nel primo caso di “vendita dalla barca o dal’impianto” possono non essere disattese le norme dell’HACCP ma alla condizione di vendita esclusiva del proprio prodotto;

b)- nel secondo caso di “vendita presso una struttura fissa o mobile in area privata o pubblica” l’operatore ha l’obbligo di vendere “prevalentemente” prodotti provenienti dall’attività della propria imbarcazione ed in maniera minore quelli di altri produttori (sono esclusi prodotti provenienti dal commercio ittico); il tutto avviene alla condizione che siano rispettate le norme igieniche-sanitarie in materia di HACCP.

Articolo 12

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

NOTA: questo articolo andrebbe mantenuto.

Articolo 13

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)

NOTA: Notiamo con soddisfazione che sono state accolte alcune delle osservazioni che avevano presentato su questo articolo nella precedente legislatura. Con soddisfazione rileviamo che siamo passati dal pagamento del contributo annuale per la pesca non professionale è “nominale” ad una valutazione sulla capacità di pesca in base al tipo di barca ed attrezzo utilizzato. Dovrebbe quindi essere indicato con chiarezza che nel “permesso” che si andrà a rilasciare dovrà essere indicata in maniera specifica l’attrezzo e l’imbarcazione sulla quale l’autorizzato andrà a svolgere l’attività di pesca sportiva, a meno che, non se ne faccia uso trovandoci in presenza di tipologie di pesca che non hanno necessità di imbarcazione.

E' auspicabile inoltre che la norma relativa all'adeguamento delle disposizioni di cui all'art. 138 del DPR 1639/68 preveda la soppressione del punto f)- (parangali e nasse) e punto c)- (draghe a piedi), relativo a strumenti non propri in linea con la pesca sportiva, ma caratteristici della pesca professionale, la cui persistenza da un valido sostegno alle attività di pesca abusiva, in quest'ottica dovrebbe anche essere fatto un espresso divieto di strumenti come la "draga a manuale a piedi", che permette l'operatività in specchi di mare igienicamente non classificati ai sensi dei Regg. UE nn. 852, 853 e 854 del 2004.

Articolo 14

(Delega al Governo per il riordino della normativa di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca)

Restano forti le perplessità relativamente al principio dell' "equa diversificazione" introdotto dalla norma (comma 2 – punto d), relativo ai canoni delle concessioni demaniali dell'acquacoltura, che per logica ed in diritto non possono subire criteri di valutazione e di progressività.

In merito alla Delega di riordino delle concessioni demaniali per l'allevamento ittico ed in particolare delle rimodulazione dei canoni, segnaliamo, per una similitudine tra settori economici, che nei dieci anni dall'approvazione della *Direttiva Bolkestein* in materia di concessioni demaniali, l'Italia ha permesso, agli operatori del turismo balneare, di agire con proroghe, assicurando tali imprese e dimostrando che il Governo ed il Parlamento sono vicini a questi operatori. Quelle degli stabilimenti Balneari, piccole imprese, per lo più a carattere familiare, reggono un comparto strategico per l'economia nazionale quello del Turismo balneare, come per comparazione, in dimensioni minori, sono anche quelle dell'allevamento ittico, a cui, purtroppo, nessun appoggio o certezza, in materia di revisione delle regole collegate alla quantificazione dei canoni demaniali, sono state ad oggi fornite.

Questo ramo del Parlamento in applicazione della *Direttiva sulla concorrenza connessa alle concessioni per attività di servizi*, con una legge delega ha trovato lo strumento adeguato per tenere insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni, tutti i livelli istituzionali, al fine di giungere ad una soluzione.

E' stato riconosciuto il *valore commerciale dell'impresa*, il *valore della professionalità acquisita dai bagnini*, così come richiesto dalla norma europea, tanto da permettere loro di poter **affrontare con una certa tranquillità la riforma dei canoni**.

Per i canoni degli acquacoltori nulla si è fatto.

E' ora arrivato il momento, anche tramite questo strumento normativo, di porre mano anche alla modifica del D. L.vo 154/2004, correggendo gli errori, o meglio le omissioni, del legislatore, questo al fine di riportare il comparto dell'allevamento ittico nazionale, in forma giuridica diverso dalla cooperativa, alla normalità.

Leggiamo in alcuni atti di questa Camera, relativamente alla Bolkestein che *“Le imprese si pesano e valgono per l’attività economica che svolgono e l’occupazione che danno al territorio e non per la loro forma giuridica”*, come invece implicitamente recita la norma vigente in materia di quantificazione canoni concessori relativi dell’acquacoltura.

Quella dei canoni impazziti è una situazione sospesa da oltre 10 anni che condiziona la vita dell’allevamento ittico nazionale. L’aumento dei canoni demaniali di circa il 500% resta una *spada di Damocle* per questo strategico comparto economico della produzione ittica, anche alla luce degli indirizzi della Politica Comune della Pesca, che puntano su un forte sviluppo dell’acquacoltura.

Pensiamo di non sbagliare affermando che su questa richiesta troviamo anche il sostegno di tutto il mondo associativi della pesca e dell’acquacoltura nazionale.

L’invito che rivolgiamo sta nel NON continuare a tenere “comportamenti diversi” tra settori paralleli. Si metta lo stesso impegno e lo stesso trattamento, che hanno avuto “i bagnini” in materia di concessioni, anche per gli allevatori ittici, ... *i nostri imprenditori lo meritano.*

Basta omissioni tendenti a non riconoscere gli errori, che a Suo tempo il Governo ed il Parlamento fecero, non ci può più nascondere dietro tecnicismi, questo comportamento non è permesso quando siamo di fronte alla sopravvivenza di tante imprese.

Articolo 15

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura)

NOTA: a nostro modo di vedere questo articolo ha poca ragione di sussistere, in presenza dell’attuale Tavolo Consultivo Permanente della Pesca e Acquacoltura insediatosi lo scorso mese di settembre, se non perché lo stesso possa essere istituito tramite un atto di legge a differenza dell’attuale istituzione per mezzo di un atto amministrativo.

Articolo 16

(Pesca del tonno rosso)

NOTA: In primis, se si vuole creare un criterio di gestione delle quote va eliminato il riferimento temporale. Va affrontato seriamente il tema delle catture accidentali in particolare delle tante imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema a palangaro. L’aumento di catture in presenza dell’aumento della quota nazionale per gli aventi quota, va corretta, nel senso che non deve superare il 30%, la formulazione delle proposte di legge 1008 e 1009 non è a nostro giudizio corretta.

Articolo 17

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)



NOTA: apprezziamo lo sforzo inserito nelle sue proposte, e soprattutto la più ampia applicazione della progressività, introdotta nel articolato del D.Lvo n.4/2012, che rapporta la sanzione al valore della violazione, dobbiamo però prendere atto che le sanzioni restano comunque particolarmente elevate se rapportate all'attività ed alla redditività del settore, un settore che nella Sua azione quotidiana spesso incappa in maniera "accidentale", seppur con l'utilizzo di attrezzi regolamentari, in catture non volute.

Relativamente alla pesca sportiva, che in alcune aree di Italia, svolge un attività professionale occulta, in presenza di violazioni sarebbe auspicabile il mantenimento delle sanzione raddoppiata, invece, dell'attuale stesura, che di fatto aumenta gli importi di 1/3 in presenza di catture di tonno rosso e pesce spada.

La norma appare comunque superata dalla approvazione del relativo Art. 11-ter (Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio) sul D.L. "Rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari".

Articolo 18

(Clausola di salvaguardia)

NOTA: questo articolo va mantenuto intatto.

Articolo 19

(Copertura finanziaria)

NOTA: questo articolo va mantenuto intatto.

Articolo 20

(Clausola di salvaguardia)

NOTA: questo articolo va mantenuto intatto.

=====

P.D.L. 1636



“INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO”

Articolo 1

(Finalità)

Articolo 2

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

NOTA: L'articolo va integrato con la Delega specifica in materia di decentramento degli atti amministrativi riferiti alla gestione delle licenze ed autorizzazioni delle 12.000 imprese di pesca, che comporta lo spostamento degli sportelli e delle relative prime istruttorie presso gli uffici periferici del MIPAAFT collocati presso gli Uffici Marittimi.

Articolo 3

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

NOTA: questo articolo va mantenuto, anche perché più chiaro e preciso di quelli formulati nei DD.LL. 1008 e 1009.

Articolo 4

(Modifiche al decreto n.4/2012 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

NOTA: articolo è superato dell'articolo 11-ter (Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio) sul D.L. “Rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari”.

Articolo 5

(Modifiche all'art. 40 della Legge 154/2016 in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne)

NOTA: condiviso.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)

NOTA: Le motivazioni sono apprezzabili e condivisibili, il criterio di comando riferito alla barca in tonnellaggio è superato dalle norme unionali dove il riferimento è quello della Lunghezza del natante (lunghezza fuori tutta).

Articolo 7

(Pesca del tonno rosso)

NOTA: anche qui va tolta la contestualità temporale; va chiarito la ripartizione dell'incremento "30% da ripartirsi tra le imprese titolari di quota in rapporto al loro segmento: circuizione, palangaro e tonnara fissa e per il restante 70% alla pesca accidentale o accessoria". Va anche fatta un riflessione sulle quote consolidate per segmenti e per impresa; nel caso di decurtazione della quota ICCAT destinata all'Italia. Comunque questo articolo è migliore in confronto a quello presente nelle altre due proposte di Legge.

Articolo 8

(Taglio della pinna caudale)

NOTA: la norma mantiene una sua efficacia se i controlli allo sbarco risultano efficaci e dissuasivi

Articolo 9

(Etichettatura dei prodotti ittici)

NOTA: Più che condivisibile la necessità di un etichetta leggibile sul banco della pescheria. Dovremo comunque spingerci più avanti e giungere alla tracciabilità fino al menù dei ristoranti, fast-food o mense, indicazione relativa alla provenienza, pescato o allevamento, oltre che alla condizione del prodotto prima della lavorazione e somministrazione: - fresco – conservato – congelato.

Articolo 10

(Esenzione dall'imposta di bollo)

NOTA: Condivisibile l'esenzione dalle imposte di bollo degli atti, documenti e registri riferiti altre che al settore agricolo anche a quello della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 11

(Semplificazione in materia di pesca)

NOTA: Condivisibile il comma 1° e 2°; Nel comma 3° proponiamo di aggiungere in calce:
“ *Se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca ed i suoi soci, ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza*”. Assolutamente condivisibile il comma 4° e soprattutto il 5° che risolve molti problemi relativi alla semplificazione delle procedure amministrative.

Articolo 12

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

NOTA: La formulazione da risposta all'annosa questione dei canoni, ma lascia aperta e senza soluzione la questione del pregresso e quanto maturato dalle imprese relativamente al periodo 2007-2019.



ULTERIORI PROPOSTE PER IL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA CHE RIVESTONO PARTICOLARE URGENZA

PESCA

SEMPLIFICAZIONE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLE LICENZE DI PESCA ED ATTI COLLEGATI

Al fine di agevolare l'operato delle imprese di pesca e acquacoltura e diminuire i costi indiretti sul sistema produttivo della pesca derivanti dalla burocrazia, sarebbe necessario decentrare il *front-office* per la gestione di molti adempimenti burocratici e di routine presso le strutture periferiche, quali gli uffici delle Capitanerie, in particolare per i servizi ora concentrati solo a livello Centrale, ad esempio quelli presso vari Ministeri (MIPAAFT, MINLAV, MIT, MINAMB, ecc....).

Il decentramento coinvolgerebbe 154 uffici-maggiori delle Capitanerie, presenti in maniera capillare sugli oltre 8000 km. di costa e 810 porti-approdi, così da creare lo "sportello unico" per gli adempimenti amministrativi e per il rilascio delle autorizzazioni, informatizzando le procedure, fermo restando la competenza dell'Amministrazione Centrale per il controllo e la validazione delle pratiche in materia di licenze di pesca. Sarebbero eliminati gli attuali gravami burocratici, in particolare per quanto riguarda le licenze di pesca, con la presenza odierna di un unico sportello nazionale, per giunta non informatizzato, che costringe migliaia di operatori della pesca a spostarsi da ogni parte d'Italia su Roma al fine di verificare lo stato delle proprie istanze, spesso incagliate nei ritardi degli uffici della D.G. pesca del MIPAAFT, i cui tempi di evasione si allungano a causa della scarsa informatizzazione e della scarso personale in dotazione alla direzione generale.

Quello che si auspica è uno **sportello UNICO del mare**, la cui disciplina potrebbe ispirarsi al modello SUAP che permetterebbe di agevolare non solo il settore pesca ma anche tutte le *economie collegate mare*.

PROPOSTA P.D.L. 1008 e 1009

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

Sportello unico della pesca

PROPOSTA P.D.L. 1636

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

Sportello unico della pesca

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è competente in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di pesca professionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153. E' altresì competente al miglioramento dei servizi e all'assistenza alle imprese mediante la raccolta, anche in via telematica, delle istanze e delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività di pesca ed acquacoltura, assicurando il coordinamento delle funzioni assegnate ai Ministeri in materia.
2. Ai fini di conseguire maggiore efficienza dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'esercizio della pesca, è istituito presso le Capitanerie di Porto lo *«Sportello unico della pesca»*.
Fatti salvi i compiti di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ai sensi del Regolamento (CE) 20-11-2009 n. 1224 e successive integrazioni e modificazioni, lo Sportello Unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di cui al comma 1 e trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio.
La Capitaneria di porto svolge l'istruttoria, provvedendo all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti da atti amministrativi, finalizzato all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di pesca marittima.
Il Capo del Compartimento ovvero il responsabile del procedimento, valutata la completezza della documentazione, trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di pesca entro il termine di trenta giorni dall'avvio dell'istruttoria. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui al periodo precedente, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego entro il termine di quindici giorni, provvedendo alla comunicazione del provvedimento all'interessato per il tramite dello Sportello Unico della Pesca, anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Ferme tutte le competenze di legge, lo Sportello Unico del mare svolge funzioni di front-office rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e inoltra i dati, così raccolti, ai Ministeri competenti per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14

ACQUACOLTURA

RILASCIO CONCESSIONI DI SPECCHI ACQUEI

Richiesta di *soppressione dei commi 11 e 12 dell'art. 59* del D.L. 83/2012 (Decreto Sviluppo): tale provvedimento nato per semplificare gli adempimenti amministrativi, ha di fatto complicato le procedure, tanto che il Mipaaft ne ha sospeso l'applicazione di concerto con le Regioni. Trattasi di un'autorizzazione che si avoca a se lo Stato (MIPAAFT) ma che sarebbe di piena competenza Regionale. Così come formulata la norma vincola il rilascio di una concessione (di competenza Regionale) al parere della D.G. Pesca del MIPAAFT, tanto da creare criticità anche "costituzionali".

Sul tema occorre verificare la recente concertazione tra Governo e Regioni, atteso che con D.M. del 3 novembre 2017 è stato disciplinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un (1) km. da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite della Capitaneria di porto competente.

PROPOSTA

Dopo l'articolo 17 ed ecc..., aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

Esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa

I commi 11 e 12 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono soppressi.

RIDETERMINA CANONI DEMANIALI PER L' ACQUACOLTURA

Proposta tendente a *rivedere la modalità di determinazione dei canoni demaniali marittimi per l'acquacoltura*: tale provvedimento che prevede importi diversi tra le concessioni rilasciate a cooperative in confronto a quelli rilasciati ad altri tipi di imprese a causa delle modifiche apportate dal D.L. 154/2004; una diversità tale, per le imprese non cooperative (aumento del canone di + 501%), che non trova giustificazione alcuna. In queste condizioni

le imprese “**non-cooperative**” debbono far fronte a canoni fuori da ogni logica di mercato penalizzanti rispetto a quelli applicati alle cooperative, tanto da determinare la chiusura delle aziende e di conseguenza causare l’insolvenza delle imprese nei confronti dell’Erario. Attualmente tutte le Regioni, coscienti del pericolo, hanno bloccato gli aumenti, in attesa che il Governo assuma le decisioni in merito. La questione si trascina dal 2006.

Il 10 gennaio 2019 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato a Governo e Parlamento la necessità di intervenire sulla disciplina dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, previsti, per le società cooperative e loro consorzi, dal D.M. n. 595 del 15 novembre 1995 e, per le imprese non costituite in forma cooperativa, dal D.M. del 19 luglio 1989. La notevole differenza di importi operata solo in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare di concessione può comportare notevoli e sproporzionate limitazioni alla concorrenza.

In attesa di un possibile intervento risolutivo dello Stato, su sollecitazione dell’AGCM (è stata presentata di recente un’interrogazione parlamentare, a firma Galinella (5-01448), dalla cui risposta si potrà dedurre l’intenzione del Governo) si propone di seguito il seguente emendamento.

PROPOSTA

Dopo l'articolo 17 ed ecc..., aggiungere il seguente:

Art. 17-quater

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

* * *

AMBIENTE

RIFIUTI – PLASTICHE

È di particolare attualità l'argomento delle plastiche rivenute in acqua o a mare. **I pescatori e acquacoltori potrebbero avere un ruolo rilevante nella raccolta delle plastiche disperse in acqua**, ma essi incontrano problemi normativi e burocratici quasi insormontabili che tendono a complicare le loro azioni, in particolare quelle connesse alla classificazione del rifiuto. Nel caso delle plastiche è stridente la disparità di trattamento tra i rifiuti di plastica rigettati dal mare sulle spiagge e raccolti dai bagnini, che rientrano nel circuito dei rifiuti urbani, e le plastiche raccolte dagli operatori del mare durante l'attività di pesca: *di fatto un identico rifiuto*, che viene però classificato, a norma, come rifiuto speciale ed assoggettato a tutti gli obblighi e vincoli e tassazioni, tali da far dissuadere il pescatore dal raccogliere e riportare a terra tale materiale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di fornire chiarimenti ed un quadro operativo di riferimento per promuovere la possibilità per le imprese della pesca e dell'acquacoltura di svolgere un servizio alla collettività, rimuovendo dal mare o dai corpi idrici e portando a riva rifiuti rinvenuti nell'ambito delle proprie attività. Al momento, infatti, la fattispecie risulta di dubbia collocazione normativa, imponendo, nel dubbio, l'adozione di procedure ed adempimenti così onerosi da scoraggiare gli imprenditori dal porre in essere un'attività utile e necessaria per l'ambiente e per la salute. I rifiuti rinvenuti a mare, infatti, costituiti per lo più da plastiche, rappresentano, come noto, un notevole rischio per gli ecosistemi acquatici, con ripercussioni negative anche sulla catena alimentare.

Con la disposizione proposta sarebbe possibile creare virtuosi e controllati circuiti di raccolta e conferimento di tali rifiuti, senza oneri amministrativi e burocratici per le imprese che svolgano le attività di trasporto, assicurando la completa tutela ambientale e sanitaria.

PROPOSTA

Dopo l'articolo 17 e ecc..., aggiungere il seguente:

Art. 17-Quinquer
(Tutela degli ecosistemi acquatici)

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi marini ed acquatici e promuovere le attività di prelievo e di conferimento dei rifiuti dispersi in mare e nei corpi idrici, i rifiuti raccolti e trasportati dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, rinvenuti nel corso delle proprie attività, si considerano rifiuti urbani prodotti presso l'area portuale di arrivo. Le operazioni di raccolta e di trasporto effettuate dalle

imprese indicate, dal momento del rinvenimento, fino all'arrivo al porto, sono soggette soltanto al rispetto delle disposizioni tecnico-operative individuate ai sensi del comma 2. 2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni di rappresentanza delle imprese della pesca e dell'acquacoltura stipulano con le amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti, convenzioni quadro, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per la definizione, anche in deroga alla Parte IV del decreto legislativo citato, delle norme tecniche ed operative di raccolta e trasporto dei rifiuti, dal rinvenimento fino all'arrivo al porto, assicurando la completa tutela ambientale e sanitaria.

17

* * *

LAVORO

Modifica dell'INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE dei pescatori con barche professionali inferiori alle 10 tonnellate stazza lorda alle dipendenze di imprese non cooperative

PROBLEMATICA

E' da anni che va avanti una "querelle" con l'INPS sulla questione dell'inquadramento dei marittimi con barche da pesca professionale inferiori a 10 TSL. . Da quando la pesca è passata dalla gestione IPSEMA (INAIL Navigazione già "Cassa Marittima") all'INPS, nel gennaio 2014, questo settore non ha avuto più pace, prima con particolari prese di posizione delle sedi provinciali INPS, e poi con la presa di posizione della sede Nazionale.

Riassumiamo le varie note e la corposa corrispondenza avvenuta negli anni con l'Istituto in pochi concetti:

La pesca, da un punto di vista di coperture assicurative assistenziali e previdenziali, si divide in due regimi:

- **Legge 413/84** - la c.d. "**grande pesca**" per il personale operante come pescatore imbarcato non pone limiti al tipo di imbarcazioni (questo sistema prevede un certo livello di versamenti ma anche una vasta copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale);
- **Legge 250/58** - la c.d. "**piccola pesca**" per il personale imbarcato su barche da pesca che hanno una stazza massima di 10 tsl. - tonnellate stazza lorda – (questo sistema prevede un basso livello di versamento ed una bassissima copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale);

La Legge 250/'58 "*Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne*", indica che i soggetti tutelati da tale normativa siano quelli dipendenti da

cooperative armatrici (imprenditrici) del tipo produzione-lavoro oltre ai singoli pescatori autonomi.

Nel tempo, fino al dicembre 2013, l'INAIL ha inquadrato obbligatoriamente pescatori autonomi e dipendenti di cooperative armatrici nei quadri della Legge 250/58, mentre i pescatori dipendenti da altri tipi di imprese (in prevalenza: s.a.s., s.n.c., ditte individuali), anche se operanti con barche inferiori a 10 tsl. sono rimasti liberi di scegliere l'inquadramento. In tanti, in questo periodo si sono posizionati in Legge 413/84, trattandosi sia di dipendenti ma anche di soci di impresa con rapporto di dipendenza, in particolare per le barche di piccole dimensioni.

Dal 2014 dopo la traslazione delle competenze dall'INAIL all'INPS, diverse sedi INPS, hanno iniziato a cancellare i pescatori dagli elenchi della c.d. "grande pesca", per trasferirli al segmento della "piccola pesca".

Sono partite segnalazioni dal territorio in merito alle problematiche dell'inquadramento del personale, e dal confronto avuto con l'INPS Nazionale abbiamo toccato con mano una posizione intransigente dell'Istituto rigidamente ancorato relativamente agli operatori della "piccola pesca" alla Legge 250/58. L'Istituto ha preteso che l'inquadramento in legge 250/58 deve essere attuato obbligatoriamente per tutti i marittimi che operano su imbarcazioni sotto le 10 tonnellate di stazza lorda, siano essi dipendenti di cooperative, pescatori autonomi, o dipendenti di società o ditte con altra ragione sociale.

Non c'è stato dibattito e non è valso eccepire, che la Legge per l'inquadramento nella c.d. "piccola pesca" fu predisposta per gli operatori Autonomi ed i dipendenti di Cooperative, e che la stazza di 10 tsl. che identificava la barca, doveva essere vincolante solo per quegli operatori che hanno la caratteristica autonomi o cooperatori. Posizione non gradita all'INPS che ritiene che le 10 tsl. condizionano a cascata tutte le scelte.

Esistono imbarcazioni con caratteristiche sotto le 10 tsl. gestite da ditte individuali dove l'amministratore non è imbarcato (e che pertanto non può essere inquadrato come un "pescatore autonomo"), ma esistono anche imprese gestite da società non cooperative (solitamente: s.a.s. e s.n.c.). L'Istituto considerata queste imprese (società e ditte individuali) alla stregua di cooperative facendole rientrare appieno nella citata norma, di conseguenza gli imbarcati sono parificati a soci di cooperativa.

Con l'istituto si è comunque condiviso il fatto che la legge 250/58 è del tutto obsoleta e va completamente modificata, e che la legge 413/84 andrebbe invece aggiornata.

L'atteggiamento dell'Istituto comporta un abbassamento del welfare per i lavoratori (in materia di malattia, infortuni, e cassa integrazione), non meno importante è il rischio, in queste condizioni, di perdere la già scarsa manodopera che ancora lavora in questo settore, con un ulteriore penalizzazione per il ricambio generazionale.

L'INPS in alcune Regioni ha già comunicato ai marittimi il trasferimento d'ufficio delle loro posizioni dalla Legge 413/84 alla Legge 250/58, tra queste vi sono persone al limite della quiescenza e che si troverebbero nel breve con un assegno di pensione ridicolo ben al disotto della "pensione di cittadinanza".

PROPOSTA

19

La Legge 13 marzo 1958 n. 250 all'art. 1 prevede l'iscrizione alla relativa gestione per: *“Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie”* ovvero *“persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie”*, ed aggiunge che *“Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda”*.

L'obbligo assicurativo previsto dalla legge 250/58 quindi è correlato da una parte alla condizione soggettiva del **marittimo** (socio di cooperativa o lavoratore autonomo) e dall'altra alla natura del **natante** (non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda).

Dei requisiti richiesti solo il secondo (*natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda*) ricorre nel caso di specie, in quanto il primo (socio di cooperativa o lavoratore autonomo) trattandosi di lavoratori subordinati non è soddisfatto e quindi preclude ai soggetti sopradetti l'iscrivibilità.

L'iscrizione invece al regime previdenziale marittimo, disciplinato dalla Legge 26 luglio 1984 n. 413 pone di regola le seguenti condizioni per l'iscrizione al regime stesso del marittimo:

- *deve esercitare la navigazione a scopo professionale;*
- *deve far parte dell'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati;*
- *le navi devono rientrare tra quelle individuate dall'art. 5 tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori di cui all'art. 1287 del Codice della Navigazione iscritte nei Registri delle navi minori;*

Dei requisiti richiesti solo i primi due ricorrono nel caso di specie in quanto, per il terzo requisito non è soddisfatta la specifica relativa alla stazza lorda del natante (superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda), precludendo nuovamente, ai soggetti sopradetti, l'iscrivibilità. Non aiuta a chiarire la fattispecie nemmeno quanto contenuto al comma d) dell'art. 6 della menzionata Legge 413/84 in quanto l'attività non è esercitata dal marittimo né in forma autonoma né cooperativistica e quindi come già detto non è applicabile il regime di cui alla Legge 250/58.

SOLUZIONE PROPOSTA

Ritengono le scrivente Confederazioni che, posta l'ineludibile necessità di superare l'empasse normativo evidenziato e quindi giungere a garantire a tali lavoratori una dignitosa copertura previdenziale, non si possa che operare mediante il superamento di uno dei due requisiti limitanti evidenziati (natura del rapporto o stazza del natante), evidentemente attribuendo priorità e privilegio, ovvero considerandolo discriminante, alla natura del rapporto intercorrente tra società e lavoratore marittimo e quindi grazie a ciò consentire all'armatore,

quantomeno a fronte di un'espressa volontà, di poter iscrivere i marittimi, non pescatori autonomi o non dipendenti di cooperative, seppure in presenza di barche da pesca professionale inferiori a 10 TSL, nella gestione di cui alla Legge 26 luglio 1984 n. 413. Tale auspicio viste le resistenze dell'INPS andrebbe superato con l'inserimento del dettato, nel contesto di una norma a parziale modifica della Legge 250/58.



PROPOSTA

Dopo l'articolo 17 ed ecc..., aggiungere il seguente:

Art. 17-Sexies

(Inquadramento marittimi operanti su imbarcazioni da pesca sotto le 10 Tsl.)

L'articolo 1 della Legge n.250 del 13.03.1958 è così modificato con l'inserimento del comma 1-bis, che recita: *Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative, compagnie o dai pescatori autonomi possono optare per l'inquadramento ai sensi della presente norma oppure scegliere altre forme di inquadramento previste dalle norme vigenti.*

Roma, addì 09.05.2019



UNCI AGROALIMENTARE

Unione Nazionale Cooperative Italiane AGROALIMENTARE

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

AUDIZIONE del 9 Maggio 2019

Interventi per il settore ittico

AA.C. 1008, 1009 e 1636

UNCI Agroalimentare è Associazione Nazionale di rappresentanza di cooperative e consorzi dei comparti Agricoltura, Pesca ed dell'Acquacoltura, è stata costituita, dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane UNCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta con D.M. del 18/05/1975.

L' UNCI Agroalimentare ha come obiettivo primario, nell'ambito della programmazione nazionale dei comparti Agricoli e della Pesca ed Acquacoltura di sostenere il comparto attraverso una incisiva rappresentanza politico-sindacale che assicuri un equilibrato rapporto normativo e di aiuto per la stabilizzazione del settore Agroalimentare.

Questa Unione, nell'esaminare le proposte di legge per l'affare assegnato " C. 1008 e C. 1009, e C.1636" considera, in primis, che le proposte di legge C. 1008 L'Abbate e C. 1009 presentano in sintesi proposte analoghe al testo dell'Atto Senato 2914 della scorsa legislatura.

Ciò non poteva che essere così in quanto gli Onorevoli Deputati presentatori del Testo avevano già condiviso nella scorsa legislazione il Testo Licenziato dalla Camera.

Questa Unione, inoltre, osserva che alcuni articoli necessitano di una più approfondita visione per poter operare con opportuni coordinamenti alla già licenziata proposta di legge C. 982 On. Gallinella, in merito alle disposizioni di semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca.

Tutte e tre le proposte di legge oggetto della presente audizione si pongono l'obiettivo di dare una risposta concreta al settore della pesca, puntando sulla semplificazione, e sulla tutela del reddito.

Dalla prima lettura dei testi, questa Unione osserva che in tutte le proposte presentate, all'articolo 1 vengono definite le finalità generali in merito all'applicazione di una gestione razionale della risorsa ittica, quale bene comune e condiviso; di sostenere il comparto produttivo del settore della Pesca ed Acquacoltura Commerciale; di assicurare lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità del lavoro e delle imprese di pesca ed armatoriali.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura.

Al riguardo si fa presente che analoga disposizione di delega è altresì contenuta all'articolo 16 della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione, pertanto riteniamo necessario un opportuno coordinamento.

Nei criteri dell'emanato art. 2 si fa menzione ad un riordino ed abrogazione delle tante norme in vigore che creano non poca confusione (si pensi a tutta La normativa nazionale sull'affidamento della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione che risale agli anni '90 . Si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole 12 gennaio 1995 n. 44 e 1 dicembre 1998, n. 515; in tali decreti è previsto che per l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ad un Consorzio di pescatori specializzati, è necessario che tale Consorzio sia promosso unitariamente dalle Associazioni nazionali di categoria, su richiesta delle imprese interessate; Tale assunto è illegittimo in quanto cristallizza la rappresentatività del settore della pesca ad un dato momento storico, senza tener conto dell'evoluzione dell'associazionismo di settore, oppure si pensi alla normativa sulla semplice visita medica pre-imbarco del marittimo imbarcato).

Innovazione e semplificazione normativa questo chiediamo. Quindi Accorpamento in Testo Unico sulla Pesca che regolamenti in modo semplice e chiaro.

Siamo inoltre d'accordo con le misure compensative previste a favore degli operatori della pesca.

Sempre per quanto attiene al prelievo da parte della pesca sportiva, crediamo eccessivo il quantitativo di 5 Kg di specie commerciali a pescatore non professionale per catture singole, ma chiediamo che tale limite sia per gruppo di pesca in corso e per famiglia di pescatori non professionali.

Gli attrezzi da pesca e il limite degli attrezzi per i non professionali andranno normati nel T.U. che sarà emanato.

Riteniamo molto importanti gli interventi compensativi a favore degli operatori ittici, con strumenti di welfare strutturati e maggiormente aderenti alle reali esigenze della pesca professionale.

Tale dettato ci trova d'accordo in quanto per il comparto ittico manca un idoneo sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivarsi in tutti quei casi di interruzione dell'attività per cause indipendenti dalla volontà dell'armatore (dalle avverse condizioni meteomarine, ai fermi biologici, ecc.).

Il nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi anche sulle condizioni di sicurezza del lavoro e della salvaguardia della vita umana in mare.

Quindi anche la rivisitazione della Legge 250/58 che possa salvaguardare i diritti e doveri di lavoratore/pescatore.

Un passaggio non individuato nelle proposte legislative è l'armonizzazione degli sgravi fiscali e contributivi a favore del Settore Pesca e la possibilità dei percorsi di alternanza scuola lavoro che garantirebbero un'apertura al concetto di apprendistato professionalizzante al fine dei ricambi generazionali.

*La tanta annosa difficoltà riscontrata sui Canoni Demaniali e i mille risvolti che si hanno sia di natura economica che di stabilizzazione degli stessi per la opportunità di ottenere in tempi brevi le Concessioni Demaniali è senza dubbio materia da trattare e consolidare anche in previsione di possibili fruizioni dei Fondi Comunitari
Concordiamo con il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e delle licenze di pesca.*

Se si vuole rimettere in sesto un ammalato grave come il lavoro del pescatore la parola Innovazione e Modernizzazione del settore passa assolutamente anche dalla proposta di rivalutare il Pescatore che non è il predatore o il pirata ma è senza ombra di dubbio depositario di conoscenze e sapere lontani

Riteniamo assolutamente positiva la valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività di ittiturismo e pesca turismo e l'intervento sui distretti della pesca, istituiti per aree marine omogenee dal punto di vista eco sistemico, conciliando la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale.

Consideriamo positiva la riforma del sistema sanzionatorio della pesca, anche perché era chiara la sproporzione tra le sanzioni ed illecito commesso, questo senza compromettere la possibilità di avere un regime di pesca legale.

La rimodulazione di alcune delle sanzioni per gli illeciti amministrativi introdotti per molte fattispecie legate alla pesca illegale, pur non concedendo alcuno sconto sul fronte del contrasto all'illegalità e alla pesca non regolare, sanzionano in maniera differenziata e graduata i diversi illeciti commessi.

Sarebbero poi urgente secondo questa Unione la semplificazione per il FEAMP e la proroga del piano triennale Pesca 2017/2019 per l'annualità 2020.

Ciò risulta necessario perché la programmazione nazionale ha un anno di sfasamento rispetto alla programmazione comunitaria adottata con il nuovo Fondo Affari Marittimi e Pesca che partirà al 2020.

Quindi come già condiviso da tutte le parti al tavolo permanente della pesca istituito dal Mipaaf, sarebbe necessario una proroga tecnica al 2020 per allineare la programmazione nazionale a quella Europea.



FAI - CISL
Via Tevere, 20
00198 Roma
Tel. 06/845691
Fax 06/8840652



FLAI - CGIL
Via L. Serra, 31
00153 Roma
Tel 06/585611
Fax 06/233238563



UILA-PESCA
Via Savoia 80
00198 Roma
Tel. 06/85301610
Fax 06/85303253

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate Parentela

La pesca italiana rappresenta un settore importante per le nostre economie locali, a cui va restituita la dignità di settore produttivo strategico della filiera agroalimentare del nostro Paese.

Un comparto importante, che vive da anni un lento ed inesorabile declino, oggi è a rischio sopravvivenza.

Le cause di questa crisi vanno ricercate in diversi elementi: il caro gasolio, l'impovertimento degli stock ittici, la pesca illegale, la competizione con prodotti importati non sempre di qualità venduti a basso costo, politiche e regolamenti Europei non rispondenti alle peculiarità dei nostri mari, scelte poco calzanti e spesso non tempestive delle Istituzioni Nazionali.

Un comparto che negli ultimi 20 anni ha subito un fortissimo ridimensionamento con la dismissione di molti natanti.

Nel solo periodo compreso tra il 2008 e 2017 si sono perse infatti oltre 1200 imbarcazioni e 4000 posti di lavoro. Anche se il dato statistico fotografa la situazione al 2017, per gli anni successivi certamente non si riscontra una inversione di tendenza e con la recente misura Feamp relativa al disarmo si determinerà un'ulteriore emorragia di imprese e lavoratori. Con la piena attuazione degli obiettivi della nuova Pcp, entro il 2020, si stima un'ulteriore riduzione di posti di lavoro, ma la riforma non prevede nessun meccanismo di compensazione, né rinvii alla responsabilità delle Istituzioni Nazionali di farsi carico del problema anzi, getta le basi per un nuovo ciclo di disarmo di imbarcazioni con relativa perdita di ulteriori posti di lavoro.

Noi riteniamo invece che la sostenibilità del patrimonio ittico, che va garantita attraverso un nuovo modello di organizzazione del lavoro e di ottimizzazione delle attività di pesca, sarà possibile solo quando i lavoratori della pesca avranno le stesse garanzie sociali e gli stessi diritti riconosciuti agli altri lavoratori.

Da anni denunciavamo quanto sia ingiusta ed inspiegabile l'assenza di tutele basilari per gli addetti di questo comparto.

Il settore è sprovvisto di un ammortizzatore sociale strutturato, in grado di assicurare una continuità di reddito ai lavoratori nelle diverse fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa, per cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

È lunga la lista dei vantaggi sociali e strutturali che l'introduzione di un ammortizzatore comporterebbe: l'eliminazione delle uscite in mare in condizioni meteo marine avverse (garantire la sicurezza), fermi dell'attività di pesca a beneficio dell'ambiente marino e dell'accrescimento della risorsa alieutica, manutenzione straordinaria delle imbarcazioni, sospensioni per eventi determinati da inquinamento, impraticabilità degli approdi, ecc.

Dal 2008 fino al 2016 lo strumento della CIGS in deroga ha permesso, anche se parzialmente, di dare risposte utili alla salvaguardia della redditività d'impresa e dell'occupazione.

Tale strumento, con la riforma degli ammortizzatori sociali, è venuto meno, lasciando il settore senza alcun sostegno per i periodi di non lavoro.

Sul fronte della salute e sicurezza a bordo manca totalmente una vera tutela sulle imbarcazioni.

La normativa attuale di riferimento è obsoleta ed inadatta a rispondere alle esigenze di una realtà produttiva tra le più pericolose al mondo.

Da tempo chiediamo che il D. Lgs. 81/2008 sia applicato al settore della pesca, in sostituzione degli ormai superati D. Lgs. n°271/99, 272/99 e 298/99, come peraltro previsto dallo stesso T.U. .

A distanza di undici anni dall'emanazione del D. Lgs. 81/08, questa norma di armonizzazione per il settore della pesca non ha ancora trovato applicazione.

Riteniamo, inoltre, necessario avviare un confronto per il pieno riconoscimento delle malattie professionali e del *"lavoro usurante"*. Anche questi sono a tutt'oggi diritti inesistenti in un comparto tra i più rischiosi, pesanti e usuranti.

Le criticità descritte, unitamente alla progressiva diminuzione di redditività degli addetti, nel tempo hanno indebolito il settore, rendendolo poco attrattivo per le nuove generazioni, tanto da rendere quasi inesistente il necessario ricambio generazionale, indispensabile per non disperdere il patrimonio culturale e sociale proprio di questo antico mestiere.

Un settore che potrebbe garantire occupazione, crearne di nuova, sia grazie al ruolo multifunzionale che la pesca può assumere nelle realtà costiere, attraverso il potenziamento di attività turistico- culturali - ricettive, sia attraverso la promozione di nuove strategie innovative in un'ottica di Blu Economy.

Siamo convinti che per favorire lo sviluppo del settore della pesca italiana sia fondamentale ripartire dalla valorizzazione del Lavoro, attraverso le seguenti iniziative:

➤ **Riconoscimento di un ammortizzatore sociale strutturato che intervenga a sostegno dei lavoratori in tutte le cause di sospensione dell'attività lavorativa non imputabili al datore di lavoro.**

Il FIS, fondo di integrazione salariale, disciplinato dal decreto interministeriale di febbraio 2016, rivolto a quei settori sprovvisti di un ammortizzatore sociale strutturato e a quelle imprese con almeno 5 dipendenti, risulta non praticabile per il comparto pesca, dove il numero di dipendenti per impresa è assolutamente inferiore a 5.

Il numero esiguo di addetti è tale da non poter ipotizzare l'autofinanziamento di un ammortizzatore che possa intervenire a copertura dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa per le fattispecie di: fermo biologico imposto su tutto il territorio nazionale per tipologia di pesca o per specie, fermo biologico imposto dai piani di gestione nazionali o locali, fermo tecnico (misure imposte da atti amministrativi nazionali ed europei a tutela della risorsa ambientale), crisi del settore, inagibilità delle strutture portuali, condizioni meteo marine avverse (che troppo spesso mettono a rischio la vita dei pescatori), manutenzione straordinaria delle imbarcazioni (indispensabile a tutela della sicurezza in mare).

Per tali motivi riteniamo che lo strumento adeguato a rispondere alle esigenze del settore sia la Cisoa agricola, che, in analogia a quanto previsto per il settore agricolo, rappresenta l'ammortizzatore strutturato idoneo per garantire continuità di reddito, sostenibilità economica ed ambientale e che, inoltre, assicura modalità di accesso semplificate per le imprese e di certezza nei tempi di erogazione della prestazione per i lavoratori.

➤ **Riconoscimento del lavoro usurante secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 67 del 21 aprile 2011**

Il decreto è volto a consentire ai lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di maturare il diritto alla pensione di anzianità con un anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori.

Il decreto, in primo luogo, individua le tipologie di lavoratori dipendenti destinatari del beneficio, sia con riguardo alle attività lavorative che alla durata dello svolgimento delle stesse.

Nel decreto, l'attività di pesca non è stata prevista tra quelle usuranti.

Da un'attenta lettura del provvedimento sembrerebbe possibile inserire, secondo gli articoli che di seguito si citano, i lavoratori del settore della pesca tra coloro che potrebbero beneficiare degli effetti previsti dalla normativa ed in particolare per quanto concerne il lavoro notturno.

Infatti, l'articolo 1 del D.Lgs. 67/2011 alla lettera b), prevede in maniera dettagliata la definizione di lavoro notturno:

- 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

I casi appena citati potrebbero aprire uno spiraglio per il settore della pesca, sia per la durata del lavoro svolto in una sola notte, sia per il fatto che esso viene svolto per l'intero anno lavorativo.

Considerate le caratteristiche peculiari di questo lavoro, tra le quali la sua gravosità (cfr.: legge 205/2017 -legge di bilancio), permane incondizionata la necessità di ricomprendere tra i lavori usuranti, di cui al D.Lgs. 67/2011, il lavoro del pescatore indipendentemente dalla temporalità del suo svolgimento.

➤ **Riconoscimento delle malattie professionali**

Le malattie professionali sono contenute in “**due tabelle INAIL distinte**” (solo per il settore industria e per quello dell'agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L'ultima revisione è stata effettuata nel 2008.

Tuttavia, ci sono anche patologie che, “pur non essendo inserite nelle tabelle” possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità (con onere della prova quindi a carico del lavoratore).

Il lavoro nella pesca non è inserito tra i settori "tabellati" dall'INAIL, pur essendo caratterizzato dalla presenza di specifici rischi per la salute, legati ai vari sistemi di pesca e ad una serie di condizioni sfavorevoli legate ai seguenti fattori:

- residenza in ambienti confinati che limitano lo stato di benessere e di comfort;
- notevole impegno muscolare con rilevanti sforzi, sia statici che dinamici;
- modificazioni delle normali condizioni di vita e di lavoro, del regime alimentare, della durata del sonno, modificazioni dei rapporti sociali e familiari;
- organizzazione del lavoro influenzata dalle condizioni meteorologiche e dalle esigenze del mercato;
- monotonia del lavoro che allo stesso tempo necessita di una costante attenzione e di una rapidità di azione;
- promiscuità delle zone di lavoro;

- in molti casi vetustà dei materiali utilizzati.

In particolare, nel settore della pesca i fattori di rischio per la salute si possono riassumere come segue:

- rumore;
- esposizione a gas, fumi ed aerosol di olii minerali;
- esposizione a fumi diesel e a gas di scarico motori;
- instabilità fisica (rollio);
- condizioni microclimatiche;
- posture non ergonomiche;
- movimentazione manuale di carichi;
- vibrazioni al corpo intero;
- compressione a livello del ginocchio;
- gesti ripetuti e di forza;
- compressione localizzata al palmo della mano (uso di coltelli);
- lavoro a turni;
- radiazioni solari;
- amianto;
- dermatiti da contatto con il pescato;
- bronchite ed asma da lavorazione del pescato;
- lavoro a turni (prevalentemente irregolari), lavoro notturno.

Il fine da perseguire è quello di ampliare il ventaglio delle malattie professionali e delle lavorazioni tabellate dall'INAIL. Infatti, l'ampliamento delle tabelle INAIL con lavorazioni e patologie specifiche per il settore della pesca è fondamentale per ottenere una giusta tutela del lavoratore, attualmente non esistente.

➤ **Applicazione del testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 alla pesca**

Ad oggi la normativa su salute e sicurezza dei lavoratori del settore è definita dai D. Lgs. 271/99, D. Lgs. 272/99 e D. Lgs. 298/99: la pesca è rimasta fuori dal D. Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) che ha armonizzato e migliorato in un unico testo le normative relative a salute e sicurezza sul lavoro, anche se lo stesso T.U. prevedeva, all'art. 3 comma 2, un tempo di 12 mesi per l'emanazione di uno specifico decreto volto ad armonizzare le leggi riguardanti la sicurezza a bordo e la sicurezza della navigazione.

Il 'decreto mille proroghe' del dicembre 2008 ha posticipato i termini di emanazione di tale decreto al 16 maggio 2009. Nel frattempo, il Governo Berlusconi licenziava il D. Lgs. 106/09, cosiddetto "Correttivo al Testo Unico su salute e sicurezza", con il quale l'armonizzazione è stata ulteriormente posticipata ad agosto 2010. Ma né nel 2010 né tantomeno nel corso del 2011 il Governo ha dato corso a quanto esso stesso aveva disposto. Il D.L. 12 maggio 2012 n°57 ha posto in essere, poi, una nuova e più preoccupante situazione, disponendo un rinvio nei fatti *sine die*, ovvero cancellando la norma che prevedeva l'entrata in vigore del T.U. anche per la pesca se non fosse stato emanato l'apposito Decreto entro il termine. La modifica introdotta con tale D.L. vanifica, di fatto, la possibilità di vedere applicate le disposizioni del D. Lgs. 81/08 a questo settore.

Quello della pesca è un settore la cui normativa è da tempo deficitaria, troppo lontana dall'eterogeneità che caratterizza le varie tipologie di imprese operanti nel comparto e dunque di lavoratori e che da oltre 10 anni attende un adeguamento. Difatti, già la Legge 271/99 e le altre normative relative al settore presentavano un quadro incerto circa la loro

corretta e completa applicazione. In esse non trovavano soluzione, ad esempio, le questioni relative ai RLS, all'adeguamento dei DPI alle specificità delle attività lavorative a bordo, solo per citarne alcune.

➤ **Meno burocrazia, più partecipazione delle parti sociali nella attuale situazione di crisi di settore**

La partecipazione attiva delle parti sociali, sindacato dei lavoratori compreso, permane quale elemento essenziale per affrontare compiutamente l'attuale situazione di crisi nel settore pesca al fine di un proprio rilancio dal punto di vista economico e sociale.

Soluzioni condivise ed inclusive debbono necessariamente scaturire dal pieno coinvolgimento di tutte le parti sociali in maniera partecipata come è avvenuto negli anni 2006-2008.

Fu proprio in quegli anni che tutte le forze sociali e le Amministrazioni, congiuntamente, definirono un sistema di ammortizzatori, ancorché in deroga, per far fronte alla crisi che si stava delineando in via generalizzata e maggiormente accentuata nel settore pesca per effetto del drastico aumento del costo del gasolio. Fu in quegli anni che la partecipazione delle parti sociali, attraverso la "commissione consultiva centrale" (poi abolita), produsse una serie di atti e decisioni in grado di sostenere il settore nel pur difficile momento congiunturale.

➤ **Codice della navigazione**

In aggiunta ai problemi evidenziati sommiamo altri elementi che, a nostro parere, sono anacronistici e anticiclici, rispetto all'attuale scenario della pesca. Un settore dove in maniera sempre più palese sono impiegati lavoratori extracomunitari. Il primo, sarebbe quello di superare la previsione del Codice della Navigazione (art.318), secondo il quale l'equipaggio deve essere composto da cittadini italiani ed europei. Nel caso in cui si richieda esplicitamente l'assunzione di un lavoratore extracomunitario, tale richiesta deve essere portata all'attenzione del Comandante della Capitaneria di Porto che ne deve autorizzare l'imbarco.

Tale superamento eviterebbe:

- discriminazioni in base alla provenienza oggi giorno anacronistiche;
- oneri a carico delle imprese di pesca per ottenere l'autorizzazione all'imbarco e per il rinnovo annuale della stessa (tempo e bolli);
- lavoro di registrazione a cura degli uffici pubblici preposti (Polizia, Capitanerie, etc.).

Il secondo punto che riteniamo debba trovare una soluzione immediata è quello di estendere le agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese di pesca previste dalla Legge 30/1998. Anche in questo caso da tali agevolazioni sono esclusi i lavoratori extracomunitari imbarcati.

Si eviterebbero così:

- la differenziazione del costo del lavoro in base alla provenienza, e le conseguenti discriminazioni contro gli extracomunitari;
- la concorrenza sleale, giocata sul diverso costo del lavoro, tra marinerie che dispongono di forza lavoro comunitaria e quelle che dispongono di soli lavoratori extracomunitari.

Altro punto importante riguarda l'ordinamento nel rapporto di lavoro. Nel settore della pesca ammalarsi o subire un infortunio produce due effetti negativi. Il primo ovviamente riguarda la condizione fisica del lavoratore. Il secondo, la perdita del posto di lavoro. Infatti, per effetto dell'art. 343 del Codice della Navigazione, il lavoratore che incappa nella situazione su indicata viene sbarcato dall'armatore e sostituito con un nuovo pescatore. Crediamo che anche in questo caso sia necessario superare quanto disposto dall'articolo se l'obiettivo da perseguire rimane quello di voler migliorare e ammodernare il settore.

Si eviterebbero così:

- lungaggini burocratiche e perdite di tempo sia per gli equipaggi che per le Capitanerie di Porto;
- una maggiore tutela del lavoro dipendente.

➤ **Ticket licenziamento**

Inoltre, i lavoratori della pesca, giusto quanto previsto dall'art. 343 Codice della Navigazione, vengono "sbarcati" (licenziati) in caso di malattia e infortunio sul lavoro e l'impresa è soggetta al versamento del contributo sul licenziamento.

Il ticket licenziamento è stato introdotto dalla Legge n. 92 del 28.06.2012 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012 – Supplemento Ordinario n. 136, più nota anche come Legge Fornero.

Si tratta di fatto di un contributo ASPI, oggi NASPI, sui licenziamenti, dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L'articolo 2 comma 31 della Legge n. 92/2012, così come modificato dall'articolo 1 comma 250 della Legge n. 228/2012, stabilisce infatti che "*in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale di ASPI, oggi NASPI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.*".

Il cosiddetto ticket licenziamento rappresenta di fatto un contributo pagato dalle aziende all'Inps le cui risorse saranno utilizzate per erogare prestazioni a sostegno del reddito di chi abbia perso involontariamente la propria occupazione.

In considerazione della particolarità del settore, ivi compresa la forte mobilità di lavoratori da un'impresa all'altra, ed in particolare per gli sbarchi per malattia e infortunio si ritiene indispensabile superare tale previsione normativa esonerando le imprese di pesca dal versamento del Ticket alla stregua della esclusione per cambio appalto, lavoratori domestici, lavoratori agricoli nonché tutte le altre tipologie di esclusione.

Osservazioni sulle proposte di legge AA.C. 1008, 1009 e 1636 – XIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati

Le proposte di legge in oggetto (C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani) contengono una serie di misure finalizzate al sostegno del settore della pesca professionale. Alle proposte C. 1008 e 1009 che ricalcano quasi integralmente il c.d. Testo Unico per la riforma del settore ittico (C. 338 e abbinati, proposto nella scorsa legislatura e arenatosi al Senato dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera), ha fatto seguito la proposta C. 1636 che, pur differenziandosi in alcuni aspetti, ha un impianto sostanzialmente simile.

Come già ampiamente osservato dalle associazioni rappresentative della pesca ricreativa durante la scorsa legislatura, il problema metodologico di fondo appare sempre lo stesso. All'interno di testi riguardanti evidentemente la pesca professionale (come è chiaro fin dal titolo stesso delle tre proposte di legge: *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*) vengono inserite norme potenzialmente penalizzanti e restrittive per la pesca sportiva e ricreativa, come se quest'ultima rappresentasse una categoria minore e subalterna che non ha dignità di essere trattata in maniera compiuta ed articolata.

In particolare, facendo riferimento all'art. 13 comma 2 dell'A.C. 1008, sono riproposte le deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca non professionale secondo alcuni principi e criteri direttivi tra cui si sottolineano i seguenti:

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;

c) prevedere che parte delle risorse derivanti dalle tasse sul rilascio delle licenze di pesca sportiva confluisca nel Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro;

d) adeguare le disposizioni degli articoli 138 (relativo agli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e 140 (che indica le limitazioni all'uso di taluni attrezzi per la pesca sportiva) del regolamento di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di strumentazione;

Disposizioni analoghe alle lettere b) e d) sopra riportate si ritrovano all'art. 13 della proposta di legge C. 1009 (si vedano le lettere b) e c) al comma 2). La delega per il riordino degli attrezzi prevista alla lettera d) è inoltre riproposta con una formulazione simile anche all'art. 2 comma 2, lettera f), dell'A.C. 1636.

Vi è poi in quest'ultima proposta di legge la novità della marcatura delle catture della pesca non professionale tramite il taglio della pinna caudale e delle pinne pettorali per evitarne il commercio illegale (art. 8).

Come già ripetutamente sottolineato nei mesi scorsi e ancor prima durante la discussione del sopra citato Testo Unico nella scorsa legislatura, riteniamo del tutto inappropriato che norme isolate sulla pesca sportiva e ricreativa siano inserite in testi riguardanti la pesca professionale senza affrontare il complesso delle problematiche della pesca sportiva e ricreativa stessa la quale, in virtù dei numeri di praticanti e dell'importanza economica e sociale del settore, meriterebbe ben altra e specifica considerazione.

Non può essere accettabile in particolare la proposta di destinare i proventi di una non meglio definita licenza per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa al Fondo di solidarietà per il settore della pesca, presupponendo e certificando in tal modo lo stato di subalternità della pesca dilettantistica rispetto alla pesca professionale.

Al contrario, si afferma con vigore l'importanza e la necessità di considerare la pesca sportiva e ricreativa come attività da promuovere e tutelare dal momento che, a fronte di un ridotto impatto ambientale, genera un elevato ritorno economico per le comunità locali anche attraverso il turismo, senza contare i benefici sociali e individuali.

Alla fine della scorsa legislatura, in particolare, le associazioni rappresentative della pesca ricreativa avevano concordato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la concertazione di ogni eventuale provvedimento e il mantenimento della strumentazione attualmente consentita, sottolineando quanto questa sia perfettamente coerente con le norme comunitarie.

Si ribadisce ancora una volta con fermezza che non sono accettabili misure di limitazioni o di restrizione agli attrezzi utilizzabili per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, come già evidenziato sia durante la scorsa legislatura a proposito del Testo Unico C. 338 e abbinati sia nello scorso febbraio in sede di audizione davanti a questa Commissione in merito alla proposta di legge C. 982 Gallinella per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Appare verosimile che la riproposizione del principio direttivo sopra citato risponda a istanze provenienti da alcune associazioni della pesca professionale che, strumentalizzando il conflitto con la pesca ricreativa, hanno talvolta manifestato contrarietà all'utilizzo per la pesca ricreativa di attrezzi non individuali quali nasse e palangari ritenendoli strumenti riservati alla pesca professionale. Tali affermazioni sono prive di alcuna giustificazione tecnica e scientifica e rischiano di risultare soltanto pretestuose.

Del resto l'attuale normativa vigente per gli attrezzi della pesca ricreativa italiana risulta già perfettamente conforme con i dettami dell'Unione Europea e in particolare con l'articolo 17, comma 1 del regolamento comunitario 1967/2006 che indica l'attrezzatura vietata alla pesca sportiva:

1- Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbroglio tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

Pertanto non esiste alcuna necessità di adeguamento ad alcunché. Tale proposta potrebbe invece sottendere una malcelata volontà di tornare sull'argomento nella speranza di ottenere qualche limitazione per la pesca ricreativa spesso considerata una “concorrente” non gradita della pesca commerciale. Si rileva che gli attrezzi non individuali sopra citati hanno già precise limitazioni d'uso per i ricreativi che, nel rispetto della normativa comunitaria, appaiono adeguate a un prelievo razionale e sostenibile, conforme ai limiti di pescato vigenti per il pescatore ricreativo.

Il mantenimento della strumentazione attualmente consentita costituisce questione prioritaria per l'associazione nella consapevolezza e nel rispetto della basilare considerazione per la quale non è accettabile penalizzare i pescatori ricreativi rispettosi delle regole.

Non è in discussione l'esigenza di tutelare il settore della pesca professionale e di conciliare la sua sostenibilità ambientale con quella socio-economica, tuttavia ci si chiede quando sarà data attenzione anche ai circa 2 milioni di pescatori sportivi e ricreativi in mare. Che attenzione si dà a un settore che fa girare un indotto da oltre 2 miliardi di euro all'anno?

Si ritiene infatti che i circa due milioni di pescatori sportivi italiani meriterebbero una più specifica considerazione e un testo di legge ad essi dedicato. Questa è piuttosto l'indicazione proveniente dall'Unione Europea che sempre più rilevanza attribuisce al fenomeno della pesca sportiva e ricreativa anche dal punto di vista socio-economico¹.

Tale testo di legge dovrebbe essere fondato sulla considerazione che la risorsa ittica è un bene comune rifiutando il concetto, da più parti espresso o sottinteso in alcune iniziative legislative a vari livelli, che la risorsa ittica costituisca un bene esclusivo della pesca commerciale. Si pensi, per esempio, alla discussione del già citato Testo Unico nella scorsa legislatura, durante la quale la pesca ricreativa era stata accusata più o meno esplicitamente di concorrenza sleale con la pesca commerciale, suggerendo di fatto l'equazione tra pesca ricreativa e pesca illegale. Ciò non fa altro che esasperare la conflittualità tra i due settori, che dovrebbero invece avere come obiettivo comune la tutela e la conservazione dell'ambiente marino.

La pesca illegale costituisce infatti un fenomeno da combattere a tutti i livelli e in tutte le sue forme. In questo senso la misura della marcatura del pescato per alcune specie prevista dall'art. 8 dell'A.C. 1636 sembra rispondere all'esigenza di distinguere nettamente i veri pescatori ricreativi da chi non si comporta come tale, bensì da professionista senza licenza mascherato da ricreativo.

¹ Si veda, ad esempio, lo studio promosso recentemente dalla Commissione Pesca del Parlamento Europeo: Hyder et al. 2017, Research for PECH Committee – Marine recreational and semi-subsistence fishing - its value and its impact on fish stocks, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.

Tuttavia si rileva come in mancanza di più severi e diffusi controlli, in particolare a terra sull'applicazione delle norme in materia di tracciabilità da parte di tutta la filiera commerciale e della ristorazione, l'efficacia di tale misura rischia di essere vanificata e di costituire solo un ulteriore obbligo per i pescatori che già rispettano le regole. A questo proposito si sottolinea pertanto, in primis, la necessità di incrementare le risorse a disposizione delle Capitanerie di porto e degli organi competenti per ottimizzare le attività di controllo contro ogni forma di pesca illegale. Da parte di FIOPS vi è piena disponibilità a collaborare sull'argomento nel rispetto delle diverse competenze e a discutere le misure più opportune per il contrasto alla pesca illegale, da qualsiasi parte essa provenga.

Di pari importanza sono inoltre la ricerca scientifica in materia di pesca ricreativa e la revisione dell'attuale normativa sulle misure minime delle specie ittiche al fine di consentire la possibilità di avere almeno un ciclo riproduttivo, superando la misura residuale di 7 cm ora applicata in modo del tutto inadeguato ad alcune specie di alto valore commerciale.

Concludendo, ci si auspica finalmente una diversa attenzione al mondo della pesca sportiva e ricreativa e che qualsiasi iniziativa parlamentare e/o ministeriale in materia possa essere concertata e discussa con le associazioni rappresentative del settore in ogni sede e in ogni fase del suo iter, con la considerazione e la dignità dovute ai pescatori sportivi e ricreativi rispettosi delle regole nell'esercizio di ogni forma di pesca consentita dalle leggi attualmente vigenti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto

AUDIZIONE DEL 12.06.2019 PRESSO LA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI.

*Intervento del C.V. (CP) Lorenzo Savarese, del Reparto Pesca Marittima del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia costiera presso il MIPAAFT*

Signor Presidente, On. Deputati componenti la Commissione,
porto i saluti ed il ringraziamento per l'opportunità odierna da parte dell'Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera cui si uniscono gli 11.000 uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di porto, che ogni giorno vivono e testimoniano sul mare e nei porti l'impegno profuso nell'assicurare il nostro servizio per il Paese.

Sono lieto, in particolare, del ringraziamento del Comandante generale per l'invito rivolto ad offrire il nostro contributo ai lavori della Commissione, che offre l'occasione di dare a prosecuzione e a collegamento degli atti, testimonianza del ruolo che il Corpo riveste costantemente a servizio del comparto della pesca.

L'attività svolta sul territorio rappresenta un importante punto di riferimento per i numerosi operatori della pesca, sia per la pluralità di servizi amministrativi a beneficio degli addetti del settore, sia per la posizione come punto privilegiato di osservazione diretta di tutti i mutamenti in atto.

Prima di entrare nel merito del progetto di legge, nella parte di competenza del Corpo nonché, più in generale, dei principi e dei criteri sostanziali oggetto d'intervento, vorrei evidenziare che l'ultimo testo di legge di norme specifiche, considerato al tempo una sorta di testo unico sulla pesca, risale a ben 54 anni fa – precisamente con la Legge n° 963 del 1965 – e, da allora, un centinaio di altri interventi sono andati a modificare l'intero impianto ed assetto normativo statale ed unionale.

Com'è noto, l'ultimo intervento organico effettuato dal Parlamento nel settore della pesca e dell'acquacoltura risale al 1980, con l'emanazione del testo unico – legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" - che segnò un vero punto di svolta nella storia della pesca.

Negli anni successivi si avvicendarono vari interventi episodici e particolari, resi necessari per adeguare il corpo della legge 41/82 al mutamento degli eventi.

Dal 2001 in poi si sono registrate elaborazioni normative di origine governativa con atti delegati; si ricordano:

- il decreto legislativo n.226 del 2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura”;
- i decreti legislativi n.153 e n.154 del 2004, recanti “Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima” e “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura”;
- il decreto legislativo n. 100 del 2005 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima” correttivo del 154/2004;
- il decreto legislativo n.4 del 2012 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”.

Considerate le testimonianze provenienti da tutte le categorie di settore, oggi sembra essere necessario un rinnovamento di tutto questo sforzo legislativo per offrire al comparto nuove opportunità di crescita e di rilancio.

Sembra, infatti, di essere di fronte ad un nuovo passaggio cruciale e molte sono le proposte levatesi di recente per affermare che la pesca necessita di un veloce riammodernamento, cercando nuove soluzioni che siano in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative dell'intera categoria.

Tutto questo in una cornice di piena compatibilità unionale ed internazionale, senza trascurare le possibilità di manovra che i sistemi normativi sovraordinati concedono all'azione degli Stati Membri.

In particolare si desidera richiamare l'attenzione di questa Commissione su alcuni temi ritenuti essenziali e, in qualità di osservatore privilegiato, al centro dell'azione di Governo:

- Semplificazione;

- Ricambio generazionale;
- Salvaguardia del reddito attraverso misure a regime e non solo a carattere emergenziale;
- Crescita economica e competitività, attraverso strumenti necessari per un rilancio duraturo del settore.

Appare evidente l'esigenza anche per il Corpo di un riordino e di una semplificazione della normativa in materia di pesca per: condividere una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile; vigilare sulle attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; partecipare a un sistema di relazioni efficace tra Stato e Regioni per garantire la coesione delle politiche socio-economiche; favorire lo strumento cognitivo per le autorità di controllo.

A tale ultimo proposito, incisive sembrano le iniziative contenute nelle proposte di legge orientate ad operare nell'immediatezza una completa ricognizione ed abrogazione espressa di tutte le norme considerate oramai obsolete unitamente all'eliminazione di duplicazioni e antinomie, tenendo conto dei consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Come ulteriore e fondamentale elemento di evidenza, si registra all'attualità di adeguare, con attenta valutazione di tutte le amministrazioni competenti, la normativa nazionale con quella comunitaria, al fine di rendere coerente la disciplina alle norme a tutela dell'ecosistema marino e alle relative forme di pesca tradizionale ed artigianale intese come patrimonio storico-culturale.

Proseguendo nella disamina del progetto, si evidenzia come nell'ultimo decennio si sia progressivamente impoverita la flotta nazionale delle unità da pesca, con una conseguente contrazione del numero dei lavoratori imbarcati, determinando una calo sensibile nella produttività dell'attività di pesca.

Per contrastare questo depauperamento ambientale e sociale, il mondo rappresentativo della pesca ha più volte manifestato una diversa condizione rispetto a tutti gli altri Paesi del Mediterraneo tale da rendere necessario un adeguamento dei tipi di pesca professionale, in funzione dell'evidente innovazione tecnologica che si è oramai diffusa, con la possibilità di estendere l'operatività delle unità da pesca, nel rispetto delle primarie esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita in mare. In funzione della progressiva diminuzione della produzione nazionale di pesca, viene, inoltre, richiesta l'implementazione delle attività di controllo soprattutto sulle fasi di importazione del prodotto proveniente da Paesi essenzialmente asiatici, i quali risultano essere i principali esportatori nell'intero bacino Mediterraneo.

Parallelamente al criterio di adeguamento tecnologico esposto, si registra, altresì, l'esigenza delle Associazioni di favorire, con un adeguato strumento normativo di aggiornamento dei titoli professionali previsti dal vigente impianto regolamentare, l'arruolamento a bordo delle nostre unità da pesca al fine di operare un necessario ricambio generazionale in grado di sostenere ancora le attività lavorative nazionali.

In considerazione degli interventi previsti dagli Atti, si conferma che le Capitanerie di porto, in regime di dipendenza funzionale diretta dal **Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**, continuerebbero a svolgere - nell'ottica di questa auspicata semplificazione - le importanti funzioni specialistiche che giustamente brevemente elenco a sintesi e beneficio di codesta Commissione:

- direzione delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di pesca marittima ed acquacoltura, sulla filiera del commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici;
- funzioni di Centro di controllo nazionale della pesca (CCNP), assolve dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, presso cui è istituito il Registro nazionale delle infrazioni e si trova il VMS (*vessel monitoring system* – sistema europeo di controllo satellitare della posizione dei pescherecci); a livello territoriale, le 15 Direzioni marittime assolvono alle funzioni di centri controllo area pesca (CCAP);
- attività amministrative per la gestione e l'amministrazione delle attività di pesca (tenuta del Registro dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, certificazioni di sicurezza delle unità da pesca, attività istruttoria connessa al rilascio delle licenze di pesca, gestione delle blue box (VMS), formalità amministrative a garanzia della tracciabilità del pescato).

Intercalandoci nello specifico ambito dell'apparato sanzionatorio, con l'approvazione dell'ultima riforma del sistema sanzionatorio della pesca, disciplinata dalla Legge del 21 maggio 2019 n. 44, che ha convertito il Decreto Legge del 29 marzo 2019 n.27, indubbiamente è già iniziato un percorso di aggiornamento e di riequilibrio del rapporto fra precetto e sanzione, a seguito di una attenta richiesta da parte del ceto peschereccio nazionale per una maggiore uniformità della condizione presente negli altri Stati Membri, sempre nel quadro di un impegno comune da parte di tutti per mantenere elevata l'attenzione contro la pesca illegale.

La depenalizzazione di una serie di illeciti, operata a suo tempo dalla legge 28 luglio 2016 n. 154, in fase applicativa aveva, infatti, evidenziato in alcune circostanze una sproporzione tra la sanzione e l'illecito commesso.

L'intervento apportato ha rideterminato che, ad esempio, in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la sanzione è stata riarticolata in cinque fasce in proporzione alla quantità di pescato in violazione della norma. In aggiunta, nel caso le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, specie particolarmente protette e sottoposte a un regime di contingentazione più stretto, è previsto l'aumento di un terzo della sanzione amministrativa.

Le modifiche hanno interessato, pertanto, l'entità delle sanzioni pecuniarie così da bilanciare meglio l'esigenza indifferibile, di derivazione comunitaria, che le stesse siano effettive, proporzionate e dissuasive [cfr. art. 44, Reg. (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata].

Occorre, altresì, rammentare che l'apparato sanzionatorio di cui al cit. D.Lgs. 4/2012 aveva già subito una prima novella nel 2016, allorquando, vennero apportate al sistema significative depenalizzazioni per alcune infrazioni legate alla cattura di esemplari sotto taglia - illeciti che in precedenza erano di natura contravvenzionale.

L'attuale intervento legislativo va ad incidere, altresì, sull'entità delle sanzioni amministrative al fine di renderle, appunto, maggiormente "proporzionate", come chiede l'Unione europea, senza rinunciare alla loro "dissuasività".

Si ricorda, infine, che trattandosi di sanzioni amministrative, esse sono maggiormente deterrenti più di quanto in taluni casi siano le stesse sanzioni di tipo penale.

Con questo intervento sembra realizzarsi l'obiettivo di costruire un regime giuridico che, in coerenza e a completamento dell'impianto normativo unionale, risulti sostenibile per la flotta italiana, senza alcun affievolimento alla lotta alla pesca illegale, vero obiettivo da contrastare anche e soprattutto per salvaguardare le migliaia di imprese di pesca italiane.

Si sottolinea, infatti, che nel marzo del 2017, in occasione della Conferenza diplomatica di Malta, promossa dalla presidenza di turno dell'UE, l'Europa ed i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo si sono impegnati a difendere il nostro bacino dal sovrasfruttamento delle risorse biologiche e a intraprendere attività mirate e congiunte contro la pesca illegale, sottoscrivendo il protocollo denominato "*MedFish4Ever*".

Si partecipa con assoluta condivisione al necessario rafforzamento della cooperazione regionale per correggere le disarmonie tutt'ora esistenti nel Mediterraneo, integrando la valorizzazione e l'attenta partecipazione del nostro Paese nelle sedi multilaterali quali la GFCM (*General Fisheries Commission for the Mediterranean*), nonché ricercando costantemente l'equa

compenetrazione tra le esigenze di sostenibilità ecologica e quelle di natura socio-economica delle imprese e dei pescatori nazionali.

Per terminare questa relazione, tra i principi e i criteri delle proposte di modifica è presente un intendimento atto a favorire lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura italiana.

Agli atti del MIPAAFT risulta la presenza di circa 814 impianti attivi, ai quali sono addetti circa 7000 operatori, con una produzione che supera le 140 mila tonnellate l'anno di prodotti freschi. Questa produzione, che registra una tendenza all'aumento, produce effetti positivi contro il citato calo di produzione nazionale a favore dell'importazione da paesi esteri. In Europa l'Italia detiene il 13% del volume delle produzioni e il 10,7% del valore della produzione. Tra pesci, molluschi e crostacei, sono circa 30 le specie allevate negli impianti italiani; di tutte queste, il 97% della produzione nazionale è tuttavia basata su 5 specie: trota (acque dolci), spigola e orata (acque marine) e, tra i molluschi, mitili e vongole veraci. L'Italia è il principale paese produttore dell'UE di vongole veraci, con il 94,2% in volume e il 91,6% in valore.

L'Italia copre, inoltre, i due terzi della produzione acquicola comunitaria per quanto riguarda i mitili, rappresentando, inoltre, il 45 % della produzione di storioni e il 20% circa della produzione di trota iridea.

Degli oltre 800 impianti attivi, il 49% è dedicato alla produzione di pesci, il 49% a quella dei molluschi e il 2% circa a crostacei. L'Italia è fra i *leader* europei per la produzione di trota, orata e branzino, oltre a mitili e vongole veraci, nonostante alcuni *gap* nello sviluppo di tecnologie atte al miglioramento produttivo e funzionale (riduzione dei costi di alimentazione, anche con proteine animali trasformate) e funzionale (resistenza alle malattie) delle specie allevate.

L'acquacoltura italiana è caratterizzata da una forte diversificazione produttiva che va dalle tradizionali tecniche estensive (lagune costiere, delta, valli, stagni) alle moderne produzioni intensive (bacini, vasche e gabbie in mare), oltre alla molluschicoltura.

In questo contesto, il tema della disciplina delle concessioni demaniali, sia per quanto concerne le modalità di rilascio e rinnovo dei titoli, che per quanto riguarda il problema della determinazione dei canoni, potrebbe risultare strategico per un maggiore rilancio del settore.

Si ringrazia la Commissione per l'attenzione e si resta disponibile a ogni altro chiarimento del documento elaborato.

**ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI
ALLA COMMISSIONE**

NOTA SU PROBLEMATICHE DELLA PESCA DEL TONNO ROSSO IN ITALIA

Premessa e Quadro di riferimento

1. La tecnica della pesca del tonno rosso con le reti a circuizione (c.d. “tonnare volanti”) fu inventata negli anni '70 da alcuni pescatori campani dediti anche alla pesca del pesce azzurro.
2. Se l'Italia ha una propria quota di pesca del tonno rosso ciò si deve alle dichiarazioni statistiche e alle fatture che hanno consentito di dimostrare in sede europea l'esistenza di diritti storici di pesca su tale risorsa, quando negli anni 90 l'ICCAT (*International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna*) introdusse le quote di pesca su tale specie, finora primo e unico caso di quote di pesca applicato a specie ittiche del Mediterraneo. Tali statistiche e fatture furono prodotte in massima parte proprio dagli armatori campani (e in particolare aderenti all'O.P. Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno, riconosciuta dalla Comunità europea già dal 1977).
3. Nei primi anni del decennio 2000, la tecnica della pesca del tonno subì un'evoluzione nel senso che l'industria preferì catturare i pesci vivi per sottoporli ad un **ciclo d'ingrasso in gabbie galleggianti**, in modo da assecondare il principale - se non unico - mercato di sbocco giapponese, il quale poteva contare su un'offerta costante e di maggiore qualità.
4. Dopo alcuni anni di sovra-pesca praticata in tutti i paesi - anche estranei al bacino del Mediterraneo - la Autorità preposte a livello internazionale (ICCAT,) decisero nel 2007 di adottare un **Piano pluriennale di ricostituzione della risorsa**. Tale piano fu implementato da tutti i paesi contraenti dell'ICCAT, compresa l'UE, che al suo interno stabilì regole ferree rivolte alla riduzione dello sforzo di pesca su tale risorsa. Il prezzo del tonno crollò ai livelli minimi.
5. L'Italia (al pari della Spagna, Francia, Grecia e Portogallo, i Paesi europei storicamente dediti a tale attività e in possesso di quote di pesca nazionali) dovette conseguentemente ridurre le quote individuali di pesca per ciascuna imbarcazione autorizzata, ma soprattutto obbligò attraverso norme emanate dal MIPAAF gli armatori a concentrare le proprie quote su un numero ristrettissimo di navi da pesca, che dovevano avere una quota individuale “appropriata” in grado cioè di assicurare una redditività economica. Inoltre furono introdotte normative molto stringenti in materia di controllo, come l'obbligo di imbarcare osservatori internazionali a bordo di tutte le navi a circuizione; l'obbligo di monitorare giornalmente le catture; la drastica riduzione dei periodi di pesca (da 11 a 6 a 2 a un mese all'anno); l'innalzamento della taglia minima di cattura da 8 a 30 kg; l'obbligo di sbarco in porti designati; la pre-notifica delle catture, ecc. Tale normativa rigidissima non ha paragoni in nessun settore economico al mondo e attualmente il settore della pesca del tonno rosso col

sistema a circuizione ha eliminato totalmente la pesca illegale e il fuori quota, almeno nei paesi UE.

6. Gli armatori italiani dediti a tale pesca quindi furono obbligati per legge – anche attraverso incentivi economici diretti alla demolizione dei pescherecci – a concentrare le quote al punto che la quota minima per imbarcazione fu innalzata fino a 130 tonnellate! Molti armatori decisero di uscire definitivamente dal settore, demolirono le imbarcazioni e vendettero le proprie quote a coloro che decisero di resistere alla crisi, al punto che le imbarcazioni passarono nel giro di pochi anni da 68 a 12! Alla fine di questo processo di concentrazione delle quote, attuato attraverso trasferimenti a titolo definitivo di quote formalizzate, notificate e registrate tramite il MiPAAF (e l'Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento dell'IVA su tali cessioni) restarono in piedi nove imprese di pesca campane e tre siciliane.
7. Nelle ultime stagioni di pesca le drastiche restrizioni introdotte a livello internazionale hanno avuto l'effetto desiderato e la risorsa ha ripreso a crescere; di conseguenza l'ICCAT ha incominciato ad aumentare le quote. Anche il numero delle imbarcazioni è aumentato (per esempio in Francia e in Italia, dove le navi da pesca a circuizione autorizzate sono aumentate fino a 19).
8. Tutti i paesi dotati di una flotta da pesca industriale del tonno rosso come l'Italia hanno conseguentemente concesso aumenti proporzionali a tutti i sistemi di pesca, secondo il principio storico o della stabilità relativa.
9. Attualmente **al settore della circuizione viene attribuito il 74% della quota italiana di pesca del tonno rosso** (ma nel passato tale percentuale era arrivata fino al 85%!).

Criticità rilevate su A.C. 1008, art 16

Il settore, in oggetto, rappresenta ormai l'unico segmento di pesca industriale presente in Italia, e fornisce lavoro a oltre un migliaio di persone tra occupazione diretta e indotta, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro (valori 2018).

La pesca a circuizione del tonno è svolta in tutto il mondo su scala industriale e le imprese di pesca italiane si confrontano con competitors internazionali (spagnoli, francesi, turchi, marocchini, ecc) i quali godono appieno degli aumenti di quota assegnati quasi integralmente al sistema a circuizione (in Francia per es. oltre il 90% della quota nazionale di tonno rosso è assegnato alla circuizione).

Nell'ipotesi che l'attuale testo venga approvato dalla Camera e poi dal Senato (30% dei futuri aumenti di quota ai sistemi di pesca industriali e il 70% alla pesca costiera artigianale) si avrebbero le seguenti possibili conseguenze:

1. Il tonno è una commodity e come tale viene trattata sul mercato internazionale. L'aumento della quota pescabile implica automaticamente una riduzione del prezzo internazionale. Poiché è certo che gli altri Paesi produttori confermeranno gli aumenti di quote in capo alla circuizione in modo proporzionale, si avrà che le loro flotte potranno compensare il minor

prezzo con le maggiori quantità. In altre parole si avrà una distorsione della concorrenza che penalizzerà le im del prese italiane dedite alla pesca del tonno rosso col sistema a circuizione nei confronti di competitori europei e internazionali. La pesca a circuizione italiana, invece subirà una perdita significativa di ricavi e soprattutto di competitività visto che le quantità pescate rimarranno pressoché inalterate nonostante gli aumenti di quota.

In altri termini un'industria sana e competitiva che si è ristrutturata a costo di grandi sacrifici ed investimenti rischia di non sopravvivere. Si mette quindi a serio repentaglio l'unico segmento di pesca industriale ormai presente in Italia, che fornisce lavoro a oltre un migliaio di persone tra occupazione diretta e indotto, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro (valori 2018).

2. Inoltre, la soluzione individuata, cioè la possibilità di aumentare considerevolmente la quota di pesca accidentale di tonno rosso, non potrà che generare un aumento della pesca illegale. Infatti, il minimo che si può prevedere è che le imbarcazioni che si dedicheranno a questo tipo di pesca imbarcheranno da terra pesce di qualsiasi tipo per giustificare la percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo. L'esperienza dimostra che la quota di pesca accidentale è consumata solo in minima parte dalle catture realmente accidentali, mentre è massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata, tant'è vero che tali quantitativi vengono rapidamente esauriti (generalmente entro il mese di maggio) da parte di marinerie per lo più siciliane dedite espressamente a tale attività (si veda a tale proposito il DD n. 9209 del 3/6/2019).

3. L'esperienza dimostra che le catture di tonno rosso hanno un andamento ciclico e ad aumenti della biomassa si alternano aumenti di quote pescabili e quindi di sforzo di pesca, che provocano riduzioni della stessa biomassa. In una fase di aumento delle quote come l'attuale, prevedere un andamento a senso unico della ripartizione delle catture tra sistemi (30%-70%) non è corretto e molto rischioso per il settore.

Appare quindi opportuno individuare una soluzione diversa a salvaguardia di chi pratica la pesca del tonno a livello professionale e del relativo indotto, prevedendo delle soglie di ripartizione delle quote incrementali, tra i sistemi di pesca professionale e accidentale o accessoria, sulla base dei livelli di incremento percentuale della quota annua, stabiliti dall'ICCAT o in alternativa stabilire un tetto massimo del contingente di cattura assegnato all'Italia da destinarsi alla pesca accidentale o accessoria (ossia praticata da imbarcazioni da pesca prive del permesso speciale di pesca del tonno rosso), attualmente al 3,19%.

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO 2/7/2019



Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

A.C. 1008 e abbinati

PROPOSTA EMENDATIVA Art. 16

(Ripartizione quote incrementalì pesca del tonno rosso)

All'articolo 16, comma 1, le parole da è ripartito fino alla fine sono sostituite dai seguenti commi:

comma 1 - è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 40 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 60 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca. Tale quota accessoria o accidentale non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5% del contingente nazionale di cattura assegnato all'Italia, in linea con l'articolo 15 del REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016.

comma 1 bis – Per pesca accidentale o accessoria si intende qualsiasi cattura di tonno rosso effettuata durante l'attività di pesca di specie ittiche diverse dal tonno rosso da parte di imbarcazioni da pesca sprovviste di permesso speciale di pesca dello stesso; per pesca costiera artigianale ovvero piccola pesca si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto, e comunque di stazza inferiore a 15 GT, che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione ed operanti all'interno delle 12 miglia nautiche dalla costa.

comma 1 ter - Il MIPAF, entro 60 giorni dall'approvazione del presente disegno di legge, predispone un programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della quota da parte della pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca, definite dal comma 1-bis, per evitare violazioni delle ripartizioni di cui al comma 1 e contrastare il fenomeno della pesca illegale che causa concorrenza sleale agli operatori professionali.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa apporta delle modifiche all'articolo 16 del presente disegno di legge, relativamente alla ripartizione di quote dell'eventuale incremento annuo di pesca del tonno rosso.

È finalizzata a ripartire le quote incrementalì tra i sistemi di pesca professionale a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e pesca accidentale o accessoria, stabilendo un tetto



massimo di incremento per la pesca non professionale pari al 5% del contingente nazionale di cattura assegnato all'Italia.

Tale clausola di salvaguardia appare altamente opportuna al fine di tutelare la pesca professionale del tonno rosso, che rappresenta ormai l'unico segmento di pesca industriale presente in Italia, che fornisce lavoro a oltre un migliaio di persone tra occupazione diretta e indotta, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro (valori 2018).

Tale percentuale è da ritenersi congrua e sostenibile per il settore ittico, e in linea con il **REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio**, il cui **articolo 15** prevede che **sono consentite per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg**. Questo limite deve valere a maggior ragione per chi pratica la pesca in maniera accidentale o accessoria.

La ripartizione proposta, e la relativa clausola di salvaguardia, deriva dalla circostanza che la pesca a circuizione del tonno rosso è svolta in tutto il mondo su scala industriale e le imprese di pesca italiane si confrontano con competitors internazionali (spagnoli, francesi, turchi, marocchini, ecc) i quali godono appieno degli aumenti di quota concessi ai singoli stati quasi integralmente al sistema a circuizione (in Francia per es. oltre il 90% della quota nazionale di tonno rosso è assegnato alla circuizione). **Si fa presente che negli anni passati al sistema a circuizione, nello specifico, era assegnato l'85% del contingente nazionale di cattura e che tale percentuale è stata erosa a vantaggio di altri sistemi, fino all'attuale 74%. Mentre alla pesca accessoria spetta già il 3,19% in quota crescente.**

Nell'ipotesi di mantenere la formulazione attuale dell'articolo 16, senza un tetto limite di incremento della pesca accessoria o accidentale, si avrebbero le seguenti possibili conseguenze dannose:

1. Il tonno è una commodity e come tale viene trattata sul mercato internazionale. L'aumento della quota pescabile implica automaticamente una riduzione del prezzo internazionale. Poiché è certo che gli altri Paesi produttori confermeranno gli aumenti di quote in capo alla circuizione in modo proporzionale, si avrà che le loro flotte potranno compensare il minor prezzo con le maggiori quantità. Se ciò non avvenisse anche in Italia si verificherebbe una distorsione della concorrenza



che penalizzerà le imprese italiane dedite alla pesca del tonno rosso col sistema a circuizione nei confronti di competitori europei e internazionali. La pesca a circuizione italiana, subirà una perdita significativa di ricavi e soprattutto di competitività visto che le quantità pescate rimarranno pressoché inalterate nonostante gli aumenti di quota. In altri termini un'industria sana e competitiva che si è ristrutturata a costo di grandi sacrifici ed investimenti rischia di non sopravvivere.

2. Aumentare considerevolmente la quota di pesca accidentale di tonno rosso, potrebbe generare un aumento della pesca illegale, pertanto si prevede che il MIPAFIT predisponga un piano di controlli mirato. L'esperienza e le statistiche dimostrano che la quota di pesca accidentale è consumata solo in minima parte dalle catture realmente accidentali, mentre è massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata, tant'è vero che tali quantitativi vengono rapidamente esauriti (generalmente entro il mese di maggio) da parte di marinerie espressamente dedite a tale attività. Si verifica così una concorrenza sleale a danno di chi pratica la pesca a livello professionale, a fronte di importanti investimenti di capitali per attrezzarsi in maniera adeguata alle disposizioni nazionali, europee ed internazionali e che è sottoposto a importanti controlli e regolamentazioni, cosa che non accade per la pesca accessoria. Il proliferare della pesca accidentale o accessoria può creare un mercato parallelo, come in parte già accade, o addirittura un mercato nero del tonno rosso, pertanto si richiede in premessa un adeguato piano di controlli da parte del MIPAFIT che regolamenti anche questo tipo di pesca e gli sbarchi di tonno rosso. Va, altresì, sottolineato che c'è un alto rischio di elusione delle disposizioni nazionali europee ed internazionali che regolano il settore (oltre che di elusione fiscale), che potrebbe causare una procedura d'infrazione dell'UE ai danni del nostro Paese.

Mettere a repentaglio la pesca professionale e creare incertezze negli operatori di settore, comporta che questi ultimi non avranno le necessarie sicurezze per proseguire nei loro investimenti, sostenere l'attuale indotto occupazionale, e orientarsi verso nuovi investimenti di ampliamento della filiera. Passando magari al settore della trasformazione industriale, settore che ancora in Italia non è sviluppato. Pertanto, si dovrebbero creare le precondizioni necessarie per far sviluppare un settore vivace e produttivo come quello della pesca del tonno, piuttosto che penalizzarlo.

Si segnala, altresì, che il presente disegno di legge va in senso contrario alle disposizioni comunitarie tese a ridurre e controllare le catture accessorie (rif. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 28 marzo 2007, relativa a una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea (COM(2007) 136).



La proposta, in oggetto, non comporta minori entrate o maggiori oneri per la casse dello Stato.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

A.C. 1008 e abbinati

PROPOSTA EMENDATIVA Art. 16

(Ripartizione quote incrementalì pesca del tonno rosso)

All'articolo 16, comma 1, le parole da è ripartito fino alla fine sono sostituite dai seguenti commi:

comma 1 - è ripartito come segue:

- a) in caso di incremento fino al 20% quest'ultimo è ripartito per una quota complessiva pari a non meno del 70% esclusivamente fra i sistemi di pesca a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 30% alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca, come definite dal comma 1-bis;
- b) in caso di incremento fino al 30% quest'ultimo è ripartito per una quota complessiva pari a non meno del 50% esclusivamente fra i sistemi di pesca a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 50% alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca, come definite dal comma 1-bis;
- c) in caso di incremento fino al 50% e oltre quest'ultimo è ripartito per una quota complessiva pari a non meno del 30% esclusivamente fra i sistemi di pesca a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70% alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca, come definite dal comma 1-bis.

comma 1 bis – Per pesca accidentale o accessoria si intende qualsiasi cattura di tonno rosso effettuata durante l'attività di pesca di specie ittiche diverse dal tonno rosso da parte di imbarcazioni da pesca sprovviste di permesso speciale di pesca dello stesso; per pesca costiera artigianale ovvero piccola pesca si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto, e comunque di stazza inferiore a 15 GT, che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione ed operanti all'interno delle 12 miglia nautiche dalla costa.

comma 1 ter - Il MIPAF, entro 60 giorni dall'approvazione del presente testo di legge, predispone un programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della quota da parte della pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca, definite dal comma 1-bis, per evitare violazioni delle ripartizioni di cui al comma 1 e contrastare il fenomeno della pesca illegale che causa concorrenza sleale agli operatori professionali.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa apporta delle modifiche all'articolo 16 del presente disegno di legge, relativamente alla ripartizione di quote dell'eventuale incremento annuo di pesca del tonno rosso.

È finalizzata a modulare la ripartizione delle quote incrementalі tra i sistemi di pesca professionale a circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e pesca accidentale o accessoria sulla base delle differenti soglie di incremento.

Si prevede, pertanto, che in caso di incrementi contenuti per es. fino al 20% la maggiore quota incrementale vada al settore della pesca professionale, mentre in caso di incrementi sostenuti viene gradualmente aumentata la quota spettante alla pesca accidentale o accessoria.

Tale modulazione appare altamente opportuna al fine di tutelare la pesca professionale del tonno rosso, che rappresenta ormai l'unico segmento di pesca industriale presente in Italia, e fornisce lavoro a oltre un migliaio di persone tra occupazione diretta e indotta, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro (valori 2018).

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'articolo 15 del **REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio**, sono consentite per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso **catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg**. Si tratta di un limite che deve valere a maggior ragione per chi pratica la pesca in maniera accidentale o accessoria, e le soglie percentuali previste dal comma 1 del presente emendamento, permettono di non superarlo.

La ripartizione proposta deriva dalla circostanza che la pesca a circuizione del tonno rosso è svolta in tutto il mondo su scala industriale e le imprese di pesca italiane si confrontano con competitors internazionali (spagnoli, francesi, turchi, marocchini, ecc) i quali godono appieno degli aumenti di quota concessi ai singoli stati quasi integralmente al sistema a circuizione (in Francia per es. oltre il 90% della quota nazionale di tonno rosso è assegnato alla circuizione).

Nell'ipotesi di mantenere la formulazione attuale dell'articolo 16 si avrebbero le seguenti possibili conseguenze dannose:



1. Il tonno è una commodity e come tale viene trattata sul mercato internazionale. L'aumento della quota pescabile implica automaticamente una riduzione del prezzo internazionale. Poiché è certo che gli altri Paesi produttori confermeranno gli aumenti di quote in capo alla circuizione in modo proporzionale, si avrà che le loro flotte potranno compensare il minor prezzo con le maggiori quantità. Se ciò non avvenisse anche in Italia si verificherebbe una distorsione della concorrenza che penalizzerà le imprese italiane dedite alla pesca del tonno rosso col sistema a circuizione nei confronti di competitori europei e internazionali. La pesca a circuizione italiana, subirà una perdita significativa di ricavi e soprattutto di competitività visto che le quantità pescate rimarranno pressoché inalterate nonostante gli aumenti di quota. In altri termini un'industria sana e competitiva che si è ristrutturata a costo di grandi sacrifici ed investimenti rischia di non sopravvivere.

2. Aumentare considerevolmente la quota di pesca accidentale di tonno rosso, potrebbe generare un aumento della pesca illegale, pertanto si prevede che il MIPAFIT predisponga un piano di controlli mirato. L'esperienza e le statistiche dimostrano che la quota di pesca accidentale è consumata solo in minima parte dalle catture realmente accidentali, mentre è massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata, tant'è vero che tali quantitativi vengono rapidamente esauriti (generalmente entro il mese di maggio) da parte di marinerie espressamente dedite a tale attività. Si verifica così una concorrenza sleale a danno di chi pratica la pesca a livello professionale, a fronte di importanti investimenti di capitali per attrezzarsi in maniera adeguata alle disposizioni nazionali, europee ed internazionali e che è sottoposto a importanti controlli e regolamentazioni, cosa che non accade per la pesca accessoria. Il proliferare della pesca accidentale o accessoria può creare un mercato parallelo, come in parte già accade, o addirittura un mercato nero del tonno rosso, pertanto si richiede in premessa un adeguato piano di controlli da parte del MIPAFIT che regolamenti anche questo tipo di pesca e gli sbarchi di tonno rosso. Va, altresì, sottolineato che c'è un alto rischio di elusione delle disposizioni nazionali europee ed internazionali che regolano il settore (oltre che di elusione fiscale), che potrebbe causare una procedura d'infrazione dell'UE ai danni del nostro Paese.

Mettere a repentaglio la pesca professionale e creare incertezze negli operatori di settore, comporta che questi ultimi non avranno le necessarie sicurezze per proseguire nei loro investimenti, sostenere l'attuale indotto occupazionale, e orientarsi verso nuovi investimenti di ampliamento della filiera. Passando magari al settore della trasformazione industriale, settore che ancora in Italia non è sviluppato. Pertanto, si dovrebbero creare le precondizioni necessarie per far sviluppare un settore vivace e produttivo come quello della pesca del tonno, piuttosto che penalizzarlo.



Si segnala, altresì, che il presente disegno di legge va in senso contrario alle disposizioni comunitarie tese a ridurre e controllare le catture accessorie (rif. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 28 marzo 2007, relativa a una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea (COM(2007) 136).

La proposta, in oggetto, non comporta minori entrate o maggiori oneri per la casse dello Stato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

**“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019 – chiusura definitiva delle catture
accessorie (by-catch)”**

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015 (G.U.R.I. n. 120 del 20 maggio 2015), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2015-2017;

VISTO il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019 (pubblicato, in pari data, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione e registrato, in data 31 maggio 2019, da parte dei competenti organi di controllo), recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso, a valere sulla corrente annualità 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

VISTO il decreto direttoriale n. 8361 del 21 maggio 2019 (pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione), recante l'interruzione precauzionale delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, per la campagna di pesca 2019;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 29/1 del 31 gennaio 2019, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2019, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 4.308,36 tonnellate;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/529 del Consiglio del 28 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 88/3 del 29 marzo 2019, recante modifica al citato regolamento (UE) n. 2019/124;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 17-07, recante un Piano pluriennale di conservazione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 18-02, con la quale le Parti Contraenti hanno adottato un nuovo Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 (G.U.R.I. n. 218 del 17 settembre 2013), modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 (G.U.R.I. n. 231 del 3 ottobre 2017), recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che i dati relativi alle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, aggiornati in base alle operazioni di pesca legittimamente registrate e notificate prima del termine perentorio di cui all'articolo unico, comma 1, del richiamato decreto direttoriale n. 8361 del 21 maggio 2019, dimostrano il completo esaurimento del contingente non diviso (UNCL), pari a 200 tonnellate, così come modificato, per l'annualità 2019, in applicazione al nuovo schema di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

CONSIDERATO, altresì, che, in virtù del sopra descritto esaurimento del contingente non diviso (UNCL), sono evidentemente venuti meno i presupposti fattuali per l'adozione dell'ulteriore provvedimento di cui al citato articolo 1, comma 5, del medesimo decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa sovranazionale, nonché dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, tenuto conto anche e soprattutto del principio precauzionale, la chiusura immediata e definitiva delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a valere sulla corrente annualità 2019;

DECRETA

Articolo unico

1. Con decorrenza immediata, è disposta la chiusura definitiva delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, nonché delle ulteriori possibilità di pesca, come previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2. In Allegato al presente decreto, sono riportati i dati relativi alle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, per la corrente campagna di pesca, suddivisi in base al porto di sbarco.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Roma, lì 3 giugno 2019

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Firmato

Il Funzionario: Giovannone
Firmato

Il Dirigente: G.C. D'Onofrio
Firmato

Dati relativi alle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, per l'anno 2019, suddivise per porto di sbarco.

PORTO DI SBARCO	QUANTITA' SBARCATE (KG)
Porticello	70.025,00
Sant'Agata Di Militello	25.250,00
Portopalo	18.049,00
Castellammare Del Golfo	13.543,00
Riposto	11.806,00
Termini Imerese	9.448,00
San Vito Lo Capo	9.067,00
Acireale	7.443,00
Milazzo	6.538,00
Ortona	5.504,00
Ancona	4.660,24
Sant'Antioco	3.818,80
Catania	3.427,00
Cesenatico	1.989,20
Alghero	1.562,38
Porto Garibaldi	1.106,50
Porto Santo Stefano	928,30
Bagnara Calabria	755,00
Calasetta	651,31
Livorno	635,00
Rimini	458,47
Trapani	432,00
Arbatax	387,00
Vibo Valentia	349,20
Portoscuso	258,49
Chioggia	177,00
Genova	157,00
Giulianova	43,00
Altri	2.296,00
TOTALE	200.764,89